

**APAT**

**Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici**

**La V.I.A. a livello regionale.  
Quadro di riferimento legislativo.**

**Maria Belvisi, Giampiero Baccaro, Anna Cinzia Bartoccioni**

Dipartimento Stato dell'Ambiente e Metrologia Ambientale  
Servizio VIA

**Gennaio 2007**

**RT AMB-VIA**

**La V.I.A. a livello regionale.  
Quadro di riferimento legislativo.**

**Maria Belvisi, Giampiero Baccaro, Anna Cinzia Bartoccioni**

**Gennaio 2007**

**RT AMB-VIA**

# Indice

PREMESSA	2
QUADRO RIASSUNTIVO	3
QUADRO DI RIFERIMENTO LEGISLATIVO	7
Abruzzo.....	8
Basilicata.....	12
Calabria.....	14
Campania .....	16
Emilia-Romagna .....	19
Friuli Venezia Giulia .....	21
Lazio .....	26
Liguria.....	29
Lombardia.....	33
Marche .....	39
Molise .....	42
Piemonte .....	44
Provincia Autonoma di Bolzano.....	48
Provincia Autonoma di Trento .....	51
Puglia .....	55
Sardegna.....	58
Sicilia .....	63
Toscana .....	66
Umbria .....	71
Valle d’Aosta .....	76
Veneto.....	77

## Premessa

Il quadro di riferimento di seguito riportato, aggiornato al mese di Gennaio 2007, contiene l'elenco completo dei principali dispositivi legislativi delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Tenendo conto che il quadro legislativo in materia di VIA è soggetto ad una costante evoluzione, il presente rapporto contiene il consueto aggiornamento.

Per la predisposizione di questo rapporto si è proceduto alla raccolta ed alla catalogazione dell'intero corpo legislativo che di seguito risulta sistematizzato in forma tabellare. La ricerca dei diversi riferimenti legislativi è stata effettuata attraverso la consultazione di banche dati, di siti specifici dedicati all'argomento, dei Bollettini Ufficiali delle Regioni e delle Province Autonome.

Al fine di consentirne una più agevole lettura del documento, nella prima parte di questo ("Quadro riassuntivo") sono presentate alcune tabelle che sintetizzano alcuni dei dati in esso contenuti.


Le tabelle contenute nel capitolo "Quadro di riferimento legislativo", suddivise per Regione (e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano), riportano in ordine cronologico, le leggi in materia di V.I.A., i provvedimenti di recepimento del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche e/o integrazioni e le leggi di integrazione e/o modifica in materia di V.I.A. così articolate:

colonna: estremi della normativa VIA di riferimento;

colonna: rubrica del dispositivo legislativo;

colonna: estratto dell'articolo e/o argomento di riferimento.

## **Quadro riassuntivo**




**Fig. 1: Totale provvedimenti in materia di V.I.A. per tipologia per anno**

**Legenda**


- LR** = Legge Regionale/Provinciale aut.
- Delib.GR** = Delibera Giunta Regionale/Provinciale aut.
- DPRReg/DPGR** = Decreto Presidente Regione/Decreto Presidente Giunta Regionale/Provinciale aut.
- Delib.CR** = Delibera Consiglio Regionale
- Reg.** = Regolamento
- D.Dirig.** = Decreto Dirigenziale
- Circ.PGR** = Circolare Presidente Giunta Regionale
- Circ. Ass.** = Circolare Assessoriale
- DPP** = Decreto Presidente Provincia
- Dec. Ass.** = Decreto Assessoriale
- Comunicato** = Comunicato

Il numero totale dei provvedimenti in materia di VIA a livello Regionale (fig. 1) presenta una distribuzione nel tempo delle date di approvazione con due picchi, il primo tra il 1999 e il 2001, analogo a quello delle leggi regionali specifiche di VIA, il secondo nel 2004.

Di questi, la quasi totalità è costituita da Leggi Regionali, circa il 39% del totale, e da Delibere di Giunta Regionale, circa il 42% del totale (fig. 2).



**Fig. 2: Totale provvedimenti per tipologia**



**Fig. 3: Totale provvedimenti per regione per anno**



## **Quadro di Riferimento Legislativo**

## Abruzzo

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LR 5 gennaio 1994, n. 37	Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.	Art. 5, c. 1. Sino a quando non saranno adottati i piani di bacino nazionali, interregionali e regionali, previsti dalla LR n. 183/89, e successive modificazioni, i provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto, (...).
LR 16 settembre 1998, n. 81	Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.	Art. 3, c. 7, lettera h. Compiti dell'Autorità di Bacino. L'attività di regolazione concerne (...) h) gli studi di VIA delle opere nei casi previsti dalla legge e valutazioni preventive e studi di impatto ai sensi dell'art. 5 della LR n. 37/94 (...).
LR 3 marzo 1999, n. 11	Attuazione del D.Lgs 112/98 concernente "Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali".	Art. 46, c. 1. VIA. La Regione è competente per la procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante i progetti di opere indicati nell'Allegato A al DPR 12 aprile 1996, nonché quelli elencati all'art. 1 del DPCM n. 377/88 che non siano riservati allo Stato, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 112/98.
DPGR 24 aprile 1999, n. 194	Costituzione del Comitato Regionale per la VIA.	Il Presidente della Giunta regionale decreta di costituire ai sensi della LR n. 66/90, art. 3, c. 4 il Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA avente la sigla CCR (...).
LR 28 aprile 2000, n. 83	Testo unico in materia di gestione dei rifiuti concernente l'approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti.	Art. 7, c. 1. Nel caso di procedimento di rinnovo o proroga dell'autorizzazione di impianti di smaltimento per rifiuti speciali, il rinnovo o la proroga potrà essere concesso esclusivamente in seguito ad esito positivo della procedura di VIA, ai sensi della normativa vigente in materia, nel caso che detta procedura VIA non sia stata eseguita nel corso del procedimento di autorizzazione originario. Art. 21, c. 2. Approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti. Il progetto (...) deve contenere, tra l'altro, i seguenti elementi: (...) c) studio dell'impatto ambientale effettuato in conformità al DPR 12 aprile 1996, anche quando non sia richiesta la VIA, contenente l'analisi del rischio associato alla presenza dell'impianto e/o discarica.

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
Delib.GR 22 marzo 2002, n. 119	LR n. 11/99 comma 6) art. 46 – Approvazione dei “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali”.	Art. 1. Sportello regionale per l’ambiente. Art. 5. Autorità competente in materia di VIA (comma 2 art. 3, e lettera a – art. 4 del DPR 12 aprile 1996). Art. 6. Organo tecnico competente in materia di VIA (lettera b – art. 4 del DPR 12 aprile 1996). Art. 7. Opere soggette a VIA (art. 1 DPR 12 aprile 1996 e Direttiva 97/11/CE). Art. 8. Misure di pubblicità (lettera d – art. 4, art. 8 del DPR 12 aprile 1996). Art. 11. VIA interregionale (art. 11 DPR 12 aprile 1996). Art. 13. Autorità e organo tecnico competenti in materia di Valutazione d’incidenza. Art. 14-ter. Tempi per il rilascio delle autorizzazioni.
Delib.GR 13 maggio 2002, n. 241	Delib.GR n. 119/02 “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali”. Rettifica errori materiali.	La Giunta regionale delibera: - di correggere gli errori materiali contenuti nel documento “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali” (...); - di riapprovare pertanto l’allegato “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali” (...).
Delib.GR 10 ottobre 2002, n. 839	Delib.GR n. 119/02, Delib.GR n. 241/02 e Delib.GR n. 757/02 “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali”. Modifica.	La Giunta Regionale delibera di adeguare il documento “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali” approvato con Delib.GR n. 119/02 e successiva Delib.GR n. 241/02 e Delib.GR n. 757/02 nel modo seguente: Art. 8 punto 4) sostituire la parola “BURA” con la frase “sito internet della Direzione Territorio: indirizzo <a href="http://territorio.regione.abruzzo.it/SRA/">http://territorio.regione.abruzzo.it/SRA/</a> ”.
LR 13 febbraio 2003, n. 2	Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali (articoli 150 e 151 D.Lgs. n. 490/99).	Art. 2. Organo regionale competente in materia di beni ambientali. L’organo regionale competente è il Comitato regionale per i Beni Ambientali. Art. 2-quater. Norme finanziarie. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative nella presente legge sono acquisite nel bilancio regionale (...) denominato “Entrate derivanti da violazioni alle norme in materia di beni ambientali e VIA LR n. 40/90 e art. 46 LR n. 11/99 e destinate alle spese inerenti la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali (...). Art. 4, c. 1. Norme abrogate. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: (...) - LR n. 66/90; - LR n. 112/97.
Delib.G.R. 14 maggio 2004 n. 371	Delib.G.R. n. 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni: “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali”. Adeguamento alla direttiva 85/337/CE come modificata dalla direttiva 97/11/CE e alla L.R. n. 26/2003.	Allegato 1 - Valutazione di Impatto Ambientale - Modifica allegati A e B al documento “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali” approvato con Delib.G.R. n. 119/2002 (e successive modifiche ed integrazioni).

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
Delib.G.R. 8 ottobre 2004 n. 891	Delib.G.R. n. 119/2002 e successive modifiche e integrazioni: "Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali". Modifica art. 8 - Misure di pubblicità.	<p><i>Articolo unico</i></p> <p>«1. Le procedure di Valutazione Impatto Ambientale sono quelle dell'art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996.</p> <p>2. Dopo l'avvenuto deposito presso il Servizio V.I.A. della Regione Abruzzo, nonché presso tutti gli Enti interessati, il Committente delle opere provvede alla pubblicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- su di un quotidiano di diffusione regionale;</li> <li>- su un quotidiano a diffusione nazionale;</li> <li>- con manifesto murale, in numero congruo di copie, nei Comuni interessati;</li> </ul> <p>di un annuncio contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. l'indicazione dell'opera;</li> <li>b. la sua localizzazione riferita all'incidenza spaziale e territoriale dell'intervento;</li> <li>c. una sommaria descrizione del progetto ed una esposizione sintetica dei dati di maggiore rilievo evidenziando l'eventuale contrasto con i piani urbanistici, paesistici, territoriali e di settore.</li> </ul> <p>L'avviso, a cura del Servizio V.I.A. della R.A., è inoltre tempestivamente pubblicato sul sito internet della Direzione Territorio <a href="http://territorio.regione.abruzzo.it/SRA">http://territorio.regione.abruzzo.it/SRA</a>.</p> <p>3. Nel termine di 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione sui due quotidiani, chiunque, in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, alla predetta Direzione Territorio Urbanistica BB.AA. Parchi Politiche e gestione dei bacini idrografici, istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale.</p> <p>4. Notizie sull'esito del giudizio di Compatibilità ambientale sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p> <p>5. Al fine di garantire tutte le azioni necessarie per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assicurare l'informazione ai cittadini ed ai portatori di interessi pubblici o privati, così da favorirne la partecipazione;</li> <li>- a richiesta, fornire copia degli atti depositati;</li> <li>- la ricezione e registrazione delle istanze, osservazioni, o pareri sull'opera soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale,</li> <li>- è incaricato un responsabile dell'informazione per le procedure V.I.A. che è un pubblico dipendente, diverso dal responsabile del procedimento»;</li> </ul>

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
L.R. 13 dicembre 2004 n. 45	Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico	Capo IV - Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica <i>Art. 16 Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica .c. 6</i> 6. La Giunta regionale definisce i casi di sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale degli impianti di elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV.
Delib.G.R. 27 ottobre 2005 n. 1074	Delib.G.R. n. 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni: "Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali". Modifica art. 5 - Autorità competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale	Articolo Unico "Di modificare, per le motivazioni in premessa, il documento "Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali" approvato con Delib.G.R. n. 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni, riscrivendo integralmente l'art. 5 nel seguente testo: 1. Il Comitato di Coordinamento Regionale è l'Autorità competente in materia di: - Valutazione di Impatto Ambientale (D.P.R. 12 aprile 1996 - Direttiva 97/11/CE); - Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva 2001/42/CE); - Valutazione di Incidenza (Direttiva 79/409/CEE e Direttiva 92/43/CEE.)".
Delib.G.R. 14 marzo 2006 n. 196	Delib.G.R. n. 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni: "Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali". Art. 5 - Autorità competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale - Integrazione	
L.R. 28 marzo 2006 n. 5	Adeguamento della L.R. 13 febbraio 2003, n. 2, così come modificata dalla L.R. 15 dicembre 2004, n. 49: Disposizioni in materia di beni paesaggistici ed ambientali	"Art. 2 Modifica all'articolo 1 della L.R. n. 2/2003. 1. All'art. 1 (Competenze in materia paesaggistica) della L.R. n. 2/2003 il comma 1 è così sostituito: "1. La Regione è competente per le funzioni relative: a) al coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione generale e sue varianti ai sensi dell'art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004; b) alla vigilanza sui beni paesaggistici, ed all'art. 146, all'art. 167 ed all'art. 159 del D.Lgs. n. 42/2004, limitatamente: 1) agli interventi in variante alla strumentazione urbanistica; 2) alle categorie di opere soggette a Valutazione di Impatto ambientale (VIA); 3) alle categorie di opere soggette a Verifica di compatibilità Ambientale; 4) agli interventi ricadenti sul demanio idrico; 5) agli interventi promossi dalla Regione; 6) agli interventi che interessano più di un Comune".

## Basilicata

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LR 14 dicembre 1998, n. 47	<b>Disciplina della VIA e norme per la tutela dell'ambiente.</b>	
LR 8 marzo 1999, n. 7	Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie del D.Lgs 112/98.	<p>Art. 26. Funzioni di competenza della Regione. La Regione (...) esercita le funzioni amministrative (...) concernenti: (...)</p> <p>f) la VIA, sentiti i comuni interessati, dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui alla precedente lettera a) e degli idrocarburi, con esclusione di quelli relativi agli idrocarburi in mare.</p> <p>Art. 40. Funzioni di competenza della Regione. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:</p> <p>a) la VIA relativa alle specifiche categorie di opere, interventi ed attività (...) saranno trasferite con apposito atto statale di indirizzo e coordinamento;</p> <p>b) il parere per le residue categorie di opere che rimangono di competenza dello stato, ai sensi dell'art.6 della n. LN n. 349/86.</p> <p>2. Per le modalità di esercizio delle funzioni in materia di VIA si applicano (...) le disposizioni previste dalle LR vigenti in materia di VIA.</p> <p>Art. 41. Funzioni di competenza delle Province e dei Comuni.</p> <p>Il parere previsto dall'art.13 della LR n. 47/94 e successive modifiche ed integrazioni rimane di competenza delle Province e dei Comuni territorialmente interessati alla realizzazione delle opere soggette a VIA.</p> <p>Art. 63, c. 1. Misure urbanistiche. (...) l'amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente sull'opera promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della LN n. 142/90, purché sia intervenuta la VIA positiva ove richiesta dalle norme vigenti. (...).</p>
Delib.GR 13 novembre 2000, n. 2440	LR n. 47/98 art. 16. Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente. Attualizzazione della composizione del Comitato in riferimento alla riorganizzazione delle Strutture Regionali.	<p>Art. 1. La Giunta regionale delibera di indicare, quali componenti del Comitato Tecnico Regionale per l'ambiente di cui art. 16 della LR n. 47/98 i rappresentanti delle Strutture.</p>
Delib.GR 24 giugno 2002, n. 1138	Atto di indirizzo per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti eolici.	Atto di indirizzo teso al corretto inserimento nel paesaggio degli impianti eolici.

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
Delib.GR 13 dicembre 2004, n. 2920	Atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale. Modifiche alla Delib.GR n. 1138/02.	La Giunta Regionale delibera (...) di: - Approvare il documento, (...) è parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale" predisposto dall'Ufficio Compatibilità Ambientale che integra e sostituisce l'"Atto di indirizzo teso al corretto inserimento nel paesaggio degli impianti eolici" approvato con la Delib.GR n. 1138/02; (...).
L.R. 27 gennaio 2005 n. 4	Misure per lo snellimento delle procedure per la realizzazione delle opere pubbliche - modifiche alla L.R. 8 marzo 1999, n. 7. Pubblicata nel B.U. Basilicata 1° febbraio 2005, n. 9.	<i>Art. 2 Modifiche all'art. 63 della L.R. 8 marzo 1999, n. 7.</i> 1. All'art. 63 sono apportate le seguenti modifiche: a) Il comma 1. è così sostituito: "1. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali e provinciali, che comportino variazioni degli strumenti urbanistici vigenti, l'amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente sull'opera ne promuove la conclusione mediante l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, purché sia intervenuta positivamente la valutazione di impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente. L'adesione dei Sindaci all'eventuale Accordo di Programma deve essere ratificata dai rispettivi Consigli Comunali entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione. La conclusione dell'Accordo di Programma comporta variazioni agli strumenti urbanistici, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o parere di competenza delle amministrazioni interessate, e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza."
LR 1 marzo 2005 n. 21	Modifiche ed integrazioni alla LR n. 43/96 "Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali".	Art. 12, c. 2. L'art. 19 della LR n. 43/96 è sostituito dal seguente: (...) I progetti volti ad ottenere la concessione, anche se ricadenti in aree protette, sono sottoposti a verifica o a VIA nei soli casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.

## Calabria

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
Delib.GR 29 dicembre 1999, n. 3746	Recepimento del DPR 12 aprile 1996.	
Delib.GR 9 luglio 2001, n. 614	Procedure e condizioni per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricettive.	Art. 1, c. 3.. Normativa di riferimento. Tutti gli uffici pubblici operanti nella regione, per la gestione dei beni ed aree demaniali marittimi ad uso turistico - ricreativo, si attengono: (...) - al DPR 12 aprile 1996 recante "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della LN n. 146/94, concernente disposizioni in materia di VIA" (...).
LR 4 settembre 2001, n. 19	Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.	Art. 24. Conferenza di servizi – VIA.
Delib.GR 4 agosto 2003, n. 564	D.Lgs. n. 112/98, art. 31, DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni - Approvazione delle Procedure e indirizzi per la installazione di impianti eolici sul territorio della Regione Calabria.	Allegato sub B. Procedure ed indirizzi per l'installazione di impianti eolici. Nucleo di VIA.
Delib.G.R. 12 ottobre 2004 n. 736	Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 - Approvazione disciplinare.	
Delib.GR 11 gennaio 2005, n. 5	Approvazione linee-guida art. 17, comma 5 della LR n. 19/02.	Capitolo V - Disposizioni generali per la salvaguardia del territorio. Prescrizioni: Per gli impianti esistenti, o per nuovi singoli impianti, è prescritto che la prosecuzione o l'avvio dell'attività sia subordinata alla verifica della sostenibilità ambientale in relazione agli effetti sociali e ambientali (rumorosità, qualità dell'area e dell'acqua, impatti temporanei e permanenti sul paesaggio, geomorfologia, idrologia superficiale e profonda, vegetazione, fauna terrestre ed ittica), nel rispetto della normativa che regola la VIA (DPR 12 aprile 1996).
Delib.G.R. 27 giugno 2005 n. 606	Delib.G.R. 12 ottobre 2004, n. 736 recante «Procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 - Approvazione disciplinare». Rettifica	



<b>Normativa</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Articolo e/o argomento di riferimento</b>
Delib.G.R. 27 giugno 2005 n. 604	Disciplinare - Procedura sulla Valutazione di Incidenza (Direttiva 92/43/CEE «Habitat» recante «conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica», recepita dal D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni - Direttiva 79/409/CEE «Uccelli» recante «conservazione dell'avifauna selvatica»)	

## Campania

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
Delib.GR 28 ottobre 1998, n. 7636	Recepimento del DPR 12 aprile 1996 in materia di VIA.	
Delib.GR 28 novembre 2000, n. 5793	DPR 12 aprile 1996. Commissione tecnico-istruttoria per la VIA – Integrazione e definizione delle procedure di funzionamento.	La Giunta regionale delibera (...) di: 1) determinare le spese amministrative istruttorie da porre a carico dei soggetti pubblici e privati richiedenti i pareri di VIA per impianti, opere o altri interventi assoggettati alle procedure previste dal DPR 12 aprile 1996, così come definite nell'allegato A che forma parte integrante del presente deliberato; (...)
Delib.GR 28 novembre 2000, n. 6010	Recepimento del DPCM 1 settembre 2000 in materia di VIA.	La Giunta Regionale delibera di recepire, nelle more del l'approvazione della legge Regionale sulla VIA, il DPCM 1 settembre 2000 "Modificazioni ed integrazioni del DPCM 3 settembre 1999, per l'attuazione dell'art. 40, primo comma, della LN n. 146/94, in materia di VIA"; (...).
Delib.GR 23 marzo 2001, n. 1216	DPR 12 aprile 1996 – Attività di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche sulla terraferma – Determinazioni in materia di VIA – Definizione procedura di valutazione di incidenza.	La Giunta regionale delibera di: (...) - stabilire che le attività di ricerca di risorse geotermiche sulla terra ferma finalizzate ad attività di coltivazione aventi le caratteristiche (...), non sono da sottoporre alla procedura di Verifica di VIA di cui all'art. 10 del DPR 12 aprile 1996; - stabilire: (...) b) nel caso che le caratteristiche tecniche della richiesta superino i valori soglia (...), il progetto va inviato al Settore Tutela dell'Ambiente per essere sottoposto alle relative procedure di VIA; - precisare che, le attività di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche in terraferma non sottoposte alla procedura di VIA (...), sono comunque sottoposte a Valutazione di Incidenza, (...); - precisare che la procedura di Valutazione di Incidenza, (...), si conclude con l'approvazione di apposito atto deliberativo della Giunta regionale proposto dall'Autorità regionale competente per la VIA, previo parere della Commissione Regionale Tecnico-Istruttoria per la VIA; (...).
Circolare Assessoriale 8 agosto 2001, n. 1	Ciclo integrato delle acque, difesa del suolo.	La Giunta regionale con Delib.GR n. 5793/00 resa esecutiva in data 13 dicembre 2000, al fine di poter procedere all'implementazione ed all'ottimizzazione delle attività connesse alla VIA, ha determinato, tra l'altro, le spese amministrative istruttorie da porre a carico dei soggetti pubblici e privati richiedenti i pareri di VIA per impianti, opere o altri interventi assoggettati alle procedure previste dal DPR n. 12 aprile 1996.

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
Delib.GR 15 novembre 2001, n. 6148	D.Lgs. n. 112/98, art. 31; DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione delle procedure ed indirizzi per l'installazione di impianti eolici sul territorio della Regione Campania.	La Giunta Regionale delibera (...) di: - approvare, nelle more dell'approvazione del Piano Energetico della Regione Campania, le procedure e gli indirizzi per l'installazione di impianti eolici di cui all'Allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, a cui sia le Province ed i Comuni territorialmente interessati che i soggetti, pubblici e privati, proponenti progetti di impianti eolici devono attenersi; - precisare che i progetti di impianti eolici sono sottoposti, ai fini della VIA, alle procedure definite nel predetto Allegato "A"; (...).
Delib.GR 31 ottobre 2002, n. 5249	CIA – Valutazione di Impatto Ambientale di Incidenza. Delib.GR n. 374/98, Delib.GR n. 1216/01.	La Giunta Regionale delibera (...) di (...) stabilire che il documento contenente le conclusioni della Commissione Tecnico-Istruttoria per la VIA inerente la valutazione di opere, progetti ed altri interventi sottoposti, alle procedure di VIA, costituente il giudizio di compatibilità ambientale, deve essere trasferito in apposito decreto dell'Assessore all'Ambiente (...); - che la procedura di Valutazione di Incidenza, così come definita all'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE e svolta secondo la procedura di cui all'art. 5 del DPR n. 357/97, si conclude con l'emanazione di decreto dell'Assessore all'Ambiente previo parere della Commissione regionale Tecnico-Istruttoria per la VIA; (...).
Delib.GR 12 marzo 2004, n. 421	Approvazione disciplinare delle procedure di VIA - valutazione d'incidenza, Screening, "sentito" - valutazione ambientale strategica.	La Giunta regionale di approvare il disciplinare, che allegato al presente atto ne forma parte integrale e sostanziale, per le procedure di VIA, Valutazione d'Incidenza, Screening, "Sentito" e Valutazione Ambientale Strategica di competenza regionale nelle more dell'approvazione di un'organica legge regionale ed in sostituzione della disciplina di cui alla precedente Delib.GR n. 374/98 e successive modifiche ed integrazioni; (...).
Delib.GR 14 maggio 2004, n. 707	Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente.	Art. 29, c. 8 e 9. Autorità competente e procedure. 8. Il rilascio dei titoli legittimanti la ricerca e la coltivazione delle acque minerali naturali, delle acque termali, delle acque di sorgente e delle risorse geotermiche presuppone l'esperimento della procedura di VIA quando riguardano: - progetti relativi ad attività di coltivazione di risorse geotermiche sulla terraferma ; (...) 9. Sono da assoggettare a procedura di verifica dell'esistenza dei presupposti per l'esperimento della procedura di VIA.
Delib.G.R. 19 marzo 2005 n. 420	Disinquinamento e Protezione Civile - Delib.G.R. n. 421/2004 "Approvazione Disciplinare procedure di Valutazione di Impatto Ambientale". Modifiche ed Integrazioni.	Allegato A Modifiche ed integrazioni al Disciplinare delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, Valutazione di Incidenza, Screening, Sentito e Valutazione Ambientale Strategica

<b>Normativa</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Articolo e/o argomento di riferimento</b>
Delib.G.R. 14 luglio 2005 n. 916	Modifiche ed integrazioni alla Delib.G.R. 28 novembre 2000, n. 5793: Spese istruttorie per le procedure di Screening, Valutazione Impatto Ambientale, Sentito e Valutazione di Incidenza	

## Emilia-Romagna

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LR 21 aprile 1999, n. 3	Riforma del sistema regionale e locale.	Art. 101. VIA. 1. Le funzioni conferite alla Regione in materia di VIA ai sensi del D.Lgs n. 112/98 sono esercitate con le modalità stabilite nella legge regionale emanata ai sensi del DPR 12 aprile 1996.
<b>LR 18 maggio 1999, n. 9</b>	<b>Disciplina della procedura di VIA.</b>	
LR 16 novembre 2000, n. 35	Modifiche alla LR n. 9/99 concernente "Disciplina della procedura di VIA".	Art. 1 Modifiche alla LR n. 9/99. Art. 2. Sostituzione degli allegati.
Reg. 20 novembre 2001, n. 41	Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica.	Capo III – VIA. Art. 26. Domande di concessione soggette a VIA. Art. 38. Procedimento di rilascio della concessione preferenziale. Art. 41. Procedimento di rilascio dell'autorizzazione. Art. 43. Norme generali sui procedimenti pendenti. Art. 46. Progetti di derivazione sottoposti a VIA.
LR 25 novembre 2002, n. 31	Disciplina generale dell'edilizia.	Art. 33, c. 5. Requisiti delle opere edilizie. Per gli insediamenti destinati ad attività produttive e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute il titolo abilitativo è subordinato (...) al rispetto delle prescrizioni dettate nell'ambito delle eventuali procedure in materia di VIA ovvero di autorizzazione integrata ambientale.
LR 14 aprile 2004, n. 7	Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali.	Art. 6, c. 2 Valutazione di incidenza su progetti e interventi. La valutazione di incidenza sugli interventi e progetti soggetti alla procedura di VIA ai sensi della LR n. 9/99 "Disciplina della procedura di VIA" è ricompresa e sostituita da tale procedura ai sensi dell'art. 17 della medesima legge. Art. 50, c. 5. Riconoscimenti del diritto d'uso dell'acqua e concessioni preferenziali. Le disposizioni del presente art. non si applicano ai prelievi di acqua rientranti nel perimetro di parchi naturali e a quelli da sottoporre a screening o a VIA, per i quali trova applicazione la disciplina prevista agli articoli 38 e 39 del Reg. n. 41/01.
Delib.G.R. 14 aprile 2004 n. 673	Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".	<i>Capo I - Criteri generali</i> <i>Articolo 1 Criteri generali.</i> 1. La documentazione di previsione di impatto acustico viene redatta ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. n. 15/2001 nell'ambito o al di fuori delle procedure di valutazione di impatto ambientale

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LR 11 ottobre 2004, n. 21	Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento	<p>Art. 6, c. 2. Autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Nel caso in cui il progetto di nuovo impianto sia assoggettato alla procedura di VIA di cui al titolo III della LR n. 9/99, la procedura di VIA ricomprende e sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 17, comma 1, della predetta LR n. 9/99. In tal caso, le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione disciplinate dagli articoli 14 e 15 della predetta LR n. 9/99 sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste dagli articoli 8 e 9.</p>
LR 17 febbraio 2005, n. 6	Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000.	<p>Art. 58, c. 2. Semplificazione ed accelerazione delle procedure.</p> <p>Qualora i programmi e i progetti relativi agli interventi, agli impianti, alle opere e alle attività sottoposti al parere di conformità ai sensi degli articoli 39 e 48 o al rilascio del nulla-osta di cui agli articoli 40 e 49 siano soggetti a VIA ai sensi della LR n. 9/99 (Disciplina della procedura di VIA) o a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 6 della LR n. 7/04, il parere di conformità e il nulla-osta vengono acquisiti nell'ambito dei suddetti procedimenti ed in applicazione delle modalità e dei principi di cui al comma 1.</p>

## Friuli Venezia Giulia

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
<b>LR 7 settembre 1990, n. 43</b>	<b>Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della VIA.</b>	
LR 18 marzo 1991, n. 11	Ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti.	Art. 1, c. 4. Deroghe alla LR n. 43/90.
LR 2 aprile 1991, n. 13	Modifiche ed integrazioni alla LR n. 43/90, in materia di VIA, alla LR n. 30/87, in materia di smaltimento dei rifiuti e alla LR n. 35/86, in materia di attività estrattive.	Art. 1. Aggiunge l'art. 5-bis alla LR n. 43/90. Art. 2. All'art. 32, comma 1, lettera b), della LR n. 43/90. Art. 3. La lettera b) del comma 3 dell'art. 34 della LR n. 43/90, è abrogata.
LR 1 giugno 1993, n. 27	Integrazioni alla LR n. 43/90, recante "Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della VIA".	Art. 1. Aggiunge l'art. 20-bis alla LR n. 43/90. Art. 2. Aggiunge la lettera d-bis) al comma 3 dell'art. 34, LR n. 43/90. Art. 3. Aggiunge il comma 1-bis all'art. 34-bis, LR n. 43/90.
DPGR 8 luglio 1996, n. 0245/Pres	Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di VIA. Approvazione.	Il Presidente della Giunta regionale decreta: È approvato il "Regolamento di esecuzione delle norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di VIA" nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione (...).
DPGR 2 gennaio 1998, n. 01/Pres	LR n. 23/97, art. 1, comma 10. Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti. Approvazione.	Allegato A, art. 4, c. 5 e 7. Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti. 5. Qualora il soggetto interessato alla realizzazione di un impianto di smaltimento e/o recupero di rifiuti prima della presentazione del relativo progetto definitivo intenda acquisire, sulla base del previsto studio di impatto ambientale, il provvedimento di VIA regionale ovvero sia tenuto all'ottenimento della pronuncia di VIA ministeriale, si applicano rispettivamente le procedure dettate dalla LR n. 43/90 e il suo regolamento di esecuzione e l'art. 6 della LN n. 349/86. 7. Analogamente a quanto previsto al comma 5 sono gestiti i casi per i quali non è previsto l'assoggettamento alla VIA per espressa esclusione nel regolamento di esecuzione della LR n. 43/90.
LR 9 novembre 1998, n. 13	Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.	Titolo I. Disposizioni in materia di ambiente e territorio. Capo I. Disposizioni in materia di ambiente. Sezione I. Disposizioni in materia di organizzazione della Direzione regionale dell'ambiente e di VIA. Art. 1. Modifiche alla LR n. 7/88 in materia di organizzazione della Direzione regionale dell'ambiente.
LR 20 aprile 1999, n. 9	Disposizioni varie in materia di competenza regionale.	Art. 4, c. 1. Abrogazione dell'art. 20-bis della LR n. 43/90 in materia di VIA.

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
DPGR 18 ottobre 2000, n. 0364/Pres.	Modifica del regolamento di esecuzione della LR n. 43/90, approvato con DPGR 8 luglio 1996, n. 0245/Pres.	Il Presidente della Giunta regionale decreta per le motivazioni indicate nelle premesse, è abrogato il terzo comma dell'art. 22 del regolamento di esecuzione della LR n. 43/90, approvato con DPGR 8 luglio 1996, n. 0245/Pres. attinente alle disposizioni in materia di VIA della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
LR 12 febbraio 2001, n. 3	Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.	Artt. 17-25. Modifiche, sostituzioni ed integrazioni della LR n. 43/90.
DPR. 19 febbraio 2001, n. 044/Pres.	LR n. 30/87, art. 8, comma 3. Approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani.	3.5.1 Individuazione delle aree idonee alla realizzazione di discariche a servizio degli impianti. Devono essere sottoposti alla procedura di VIA tutti i progetti di discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani (discariche di 1a categoria) siano esse ricomprese o meno tra le aree definite sensibili ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento.
Delib.GR 20 aprile 2001, n. 1282	Strutture regionali e degli incarichi dirigenziali presa d'atto confermativa; LR n. 7/88 "Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali", art. 29 come da ultimo sostituito dall'art. 2, comma 15; LR n. 10/01 "Disposizioni in materia di personale ed organizzazione degli uffici"; LR n. 18/96 "Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla LN n. 421/92", art. 47, comma 8, come sostituito dall'art. 2, comma 20, LR n. 10/01.	Art. 97. La Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici cura gli adempimenti regionali concernenti: (...) g) le attribuzioni della Regione in materia di VIA ed il coordinamento della relativa attività regionale con quella dello Stato e degli Enti locali; Art. 98. La Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici si articola nei seguenti Servizi: (...) o) Servizio per la VIA. Art. 110. Il Servizio per la VIA cura, con la collaborazione degli uffici di volta involta interessati, l'attuazione delle norme nella relativa materia.



Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
Delib.GR 28 agosto 2001 n. 2780	LR n. 43/90. Indirizzi operativi in materia di VIA e revoca della Delib.GR n.789/00 “Indirizzi operativi in materia di VIA”.	<p>La Giunta regionale delibera di adottare i seguenti indirizzi interpretativi ed applicativi:</p> <p>1. Trovano applicazione per i progetti di opere ed interventi ricadenti nell'allegato A) del DPR 12 aprile 1996 le soglie previste dalla normativa statale e la procedura delineata dalla LR n. 43/90 e dal Regolamento di esecuzione della LR n. 43/90.</p> <p>2. Trovano applicazione per i progetti di cui all'allegato B) del DPR 12 aprile 1996 non ricadenti in aree in aree naturali protette, le soglie previste dalla normativa statale, salvo che nel Regolamento di esecuzione della LR n. 43/90 siano fissate soglie diverse nei limiti del 30% delle soglie statali, e la procedura di verifica disciplinata dai commi 6 e 9 dell'art. 1, dall'art. 10, nonché dall'allegato D) del DPR citato.</p> <p>3. L'autorità competente a pronunciarsi sulla verifica è la Giunta regionale, previo parere della Commissione tecnico consultiva VIA (...).</p> <p>5. I progetti di opere ed interventi individuati dal Regolamento di esecuzione della LR n. 43/90 e non ricadenti negli allegati A) e B) del DPR 12 aprile 1996 non sono assoggettati ad alcuna procedura di VIA o di verifica.</p> <p>6. I progetti relativi a opere ed interventi già esistenti che rientrano nelle categorie elencate negli allegati A) e B) del DPR 12 aprile 1996 sono assoggettati alla procedura di VIA o di verifica qualora gli stessi comportino il superamento delle soglie di efficacia in misura superiore al 30%, salva l'applicabilità per gli interventi di cui all'Allegato B), non ricadenti in aree naturali protette, della obbligatoria procedura di VIA qualora l'intervento finale superi complessivamente i limiti dell'allegato A). (...).</p>
LR 15 maggio 2002, n. 13	Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.	<p>Art. 18, c. 30 e 33. Disposizioni in materia di gestione faunistico-venatoria, di pesca nelle acque interne, di ambiente, di protezione civile e di parchi.</p> <p>30. All'art. 5, comma 1, lettera b), della LR n. 43/90, la parola. “sostanziali” è soppressa.</p> <p>33. All'art. 30, comma 1, della LR n. 43/90, le parole “il CTR” sono soppresse.</p>

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
Delib.GR 18 luglio 2002 n. 2600	Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.	<p>La Giunta regionale delibera (...): Art. 1, c. 1 e 2.</p> <p>1) per i progetti relativi ad interventi sottoposti alla procedura di VIA, la valutazione di incidenza é effettuata all'interno del procedimento di VIA, individuando il Servizio per la conservazione della natura della Direzione regionale dei parchi quale soggetto interessato ai sensi dell'art. 13 della LR n. 43/90.</p> <p>2) per i progetti relativi ad interventi per i quali non si applica la procedura di VIA, nonché per tutti i piani, l'istruttoria relativa alla valutazione di incidenza effettuata dal Servizio della VIA, il quale acquisisce il parere vincolante del Servizio della conservazione della natura.</p>
LR 24 maggio 2004, n. 15	Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia.	<p>Art. 22 Modifiche alla LR n. 43/90 in materia di VIA.</p> <p>1. Dopo l'art. 30 della LR n. 43/90 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della VIA), è inserito il seguente: "Art. 30-bis Recepimento di leggi statali e direttive comunitarie.</p> <p>1. In relazione alla necessità di corrispondere a obblighi previsti da leggi statali o da direttive comunitarie, l'Amministrazione regionale provvede con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, alla modifica e integrazione del regolamento di esecuzione di cui all'art. 30.</p> <p>2. La Commissione consiliare competente si esprime sulla modifica adottata entro trenta giorni dalla sua ricezione, scaduti i quali si prescinde dal suo parere.</p> <p>3. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione".</p>
Delib.G.R. 22 luglio 2004 n. 1927	Legge regionale n. 14/2002, articolo 45 e articolo 48 - Approvazione delle caratteristiche di pubblicazione dei progetti nell'Archivio tecnico regionale (Catasto progetti).	<p>Art. 1</p> <p>Rivestono interesse generale. ai fini della pubblicazione sull'Archivio tecnico regionale, le sottoelencate tipologie progettuali di opera pubblica avviate dai soggetti di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 14/2002:</p> <p>a) i progetti per i quali vi sia un pronunciamento favorevole a conclusione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi della legge regionale n. 43/1990 e D.P.G.R. n. 245/1996 e successive modifiche ed integrazioni;</p>

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
Delib.G.R. 15 giugno 2006 n. 1348	Articolo 7, comma 7, del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali - Articolazione e declaratoria delle funzioni e delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione e delle Direzioni centrali e degli Enti regionali.	<p><i>Articolo 85</i> 1. La Direzione centrale ambiente e lavori pubblici cura gli adempimenti regionali concernenti: f) la valutazione di impatto ambientale ed il coordinamento della relativa attività regionale con quella dello Stato e degli Enti locali;</p> <p><i>Articolo 96</i> 1. Il Servizio valutazione impatto ambientale: a) provvede all'attuazione delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, nonché di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., cura le relative istruttorie, avvalendosi a tale scopo anche della Commissione Tecnica Consultiva V.I.A. e vigila sull'osservanza delle prescrizioni impartite; b) provvede alla Valutazione d'incidenza su piani e a progetti che possono avere incidenze significative sui siti di importanza comunitaria della Rete Natura 2000, curando la relativa istruttoria in collaborazione con la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e della montagna; c) cura, in collaborazione con il Servizio sistema informativo regionale, la raccolta, la tenuta e l'elaborazione dei dati informativi delle procedure di valutazione ambientale, di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale e di valutazione d'incidenza; d) promuove e coordina attività di ricerca e sperimentazione in materia di impatto ambientale in particolare nel settore della valutazione della qualità e della sostenibilità ambientale di piani e progetti, e ne cura la diffusione; e) provvede all'attuazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica; f) assicura il supporto all'attività dell'Autorità ambientale; g) cura, con il supporto dei servizi interessati, gli adempimenti della direzione in materia di danno ambientale.</p>

## Lazio

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LR 18 novembre 1991, n. 74	Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla LR n. 36/85.	Art. 12, c. 1 e 2.. Progetti di intervento ed opere di particolare rilevanza. 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con apposita deliberazione definirà i criteri per la individuazione degli interventi e delle opere che debbono essere accompagnati da uno studio d'impatto ambientale nonché le modalità per la redazione degli studi d'impatto ambientale che devono accompagnare gli interventi e le opere stesse. 2. Il settore regionale preposto alla VIA esprime il parere riguardante la compatibilità ambientale degli interventi e delle opere di cui al presente articolo.
DPGR 14 gennaio 1993, n. 44	Visura progetti di opere interessanti il territorio regionale, da sottoporre alla procedura di VIA ai sensi della LN n. 349/86 e successivi decreti applicativi.	Il Presidente della Giunta Regionale decreta che tutte le amministrazioni e i cittadini interessati alla visura dei progetti di opere, che interessino il territorio regionale, da sottoporre alla procedura di VIA ai sensi della LN n. 349/86 e successivi decreti applicativi, potranno, secondo le procedure di norma e le modalità generali di accesso agli uffici regionali, rivolgersi al seguente indirizzo: Regione Lazio - Assessorato all'ambiente (...).
Delib.GR 30 giugno 1998, n. 3099	Recepimento del DPR 12 aprile 1996 in materia di VIA.	
LR 6 luglio 1998, n. 25	Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico.	Art. 25, c. 6. Autorizzazioni e pareri paesistici nelle zone vincolate. Le autorizzazioni di cui all'articolo 7 della LN n. 1497/39 per le opere per le quali è prevista la procedura di VIA in attuazione delle direttive comunitarie sono rilasciate dall'ente competente all'interno del procedimento di VIA.  LR 9 dicembre 2004 n. 18, art. 19, c. 2. Al comma 6 dell'articolo 25 della LR n. 24/98 dopo le parole "sono rilasciate" sono inserite le seguenti: "dall'ente competente".
LR 9 luglio 1998, n. 27	Disciplina regionale della gestione dei rifiuti.	Art. 15. Approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e delle discariche. Art. 36. Procedure di VIA. In attesa dell'emanazione di apposita LR di disciplina delle procedure di VIA, i progetti di cui agli articoli 15 e 28 per i quali la normativa comunitaria richiede la VIA, sono soggetti a valutazione da parte della competente struttura regionale.

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LR 7 giugno 1999, n. 6	Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 (art. 28, n. 17/86).	<p>Art. 46, c. 1 e 2. Disposizioni sulla VIA.</p> <p>1. Allo scopo di dare attuazione alle direttive, comunitarie del Consiglio 85/337/CE del 27 giugno 1985 e 97/11/CE del 3 marzo 1997 concernenti la "VIA di determinati progetti pubblici e privati", nelle more dell'emanazione della LR di disciplina in materia, tale valutazione è effettuata secondo le condizioni, i criteri e le norme tecniche di cui al DPR 12 aprile 1996 costituente "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della LN n. 146/94, concernente disposizioni in materia di valutazione di VIA" ed agli allegati delle citate direttive comunitarie.</p> <p>2. L'autorità competente in materia di VIA è individuata nell'apposita struttura dell'assessorato competente in materia di utilizzo tutela e valorizzazione delle risorse ambientali.</p>
LR 6 agosto 1999, n. 14	Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo	<p>Art. 3, c. 1 e 4. Ruolo della Regione.</p> <p>1. La Regione esercita essenzialmente la funzione legislativa e regolamentare nonché le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, direttiva e controllo relativamente alle materie complessivamente conferite dallo Stato (...).</p> <p>4. La Regione provvede, inoltre, ad attuare gli interventi di rilevanza regionale previsti nei programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.</p> <p>Art. 100, c. 1, lettera g. Funzioni e compiti della Regione.</p> <p>Fermo restando quanto stabilito nell'art. 3, commi 1 e 4 sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso art., le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: (...)</p> <p>g) la VIA e la verifica, volta a definire la sottoponibilità a VIA, dei progetti individuati dalla normativa regionale vigente.</p>
Delib.GR 12 dicembre 2000, n. 2546	Criteri e modalità di esclusione dei procedimenti di verifica ex art. 10, comma 3, del DPR 12 aprile 1996 per i parcheggi pubblici e privati. Revoca Delib.GR n. 1838/99 "Criteri e modalità di esclusione dai procedimenti di verifica ex art. 10 comma 3 del DPR 12 aprile 1996".	La Giunta Regionale delibera che la procedura di verifica e/o VIA deve essere espletata prima del rilascio del titolo autorizzativo/concessorio e comunque per i casi di denuncia inizio attività prima del relativo inizio lavori (...).

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LR 30 novembre 2001 n. 30	Disciplina dell'attività estrattiva iniziata legittimamente ai sensi della vigente normativa regionale in materia di coltivazione di cave e torbiere, in conformità alle leggi statali e regionali di tutela paesistica ed ambientale.	<p>Art. 1, c. 2 e 3.</p> <p>2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercente (...), inoltra domanda alla struttura regionale competente in materia di cave al fine di ottenere il nulla osta alla prosecuzione dei lavori di coltivazione di cava, secondo il progetto presentato prima dell'imposizione del vincolo, e, contestualmente, alla struttura regionale competente in materia di tutela paesistica ed a quella competente in materia ambientale per il rilascio, rispettivamente, dell'autorizzazione paesistica e della pronuncia relativa alla procedura di verifica o del giudizio di compatibilità ambientale. Alla domanda sono allegati:</p> <p>d) studio di inserimento paesistico, ai sensi dell'articolo 17 della LR n. 24/98 e successive modifiche, ad esclusione dei casi in cui, ai sensi della lettera e), è allegato lo studio per la VIA;</p> <p>e) studio per la verifica di assoggettabilità a VIA ovvero studio per la VIA, secondo quanto previsto dal DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche e dall'articolo 46 della LR n. 6/99.</p> <p>3. Per le cave per le quali sia necessario lo svolgimento della procedura di VIA, l'autorizzazione paesistica è acquisita all'interno della procedura stessa, ai sensi dell'articolo 25, comma 6, della LR n. 24/98.</p>
LR 6 dicembre 2004, n. 17	Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla LR n. 14/99 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.	<p>Art. 7, c. 2.</p> <p>Il regolamento regionale (...) disciplina:</p> <p>a) la documentazione da presentare ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività di ricerca di materiali di cava e torbiera, per l'attività di coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento (...) contenente tra l'altro: (...)</p> <p>4) lo studio di verifica di impatto ambientale o di VIA; (...).</p>
Delib.GR 10 dicembre 2004 n. 1221	Indicazioni per la presentazione alla Regione dei progetti per l'acquisizione del parere di cui all'art. 46 della LR n. 6/99, concernente disposizioni sulla VIA, nonché del parere di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, del DPR n. 357/97 e successive modificazioni.	La Giunta Regionale delibera di approvare le (...) indicazioni procedurali e i connessi modelli (...), che costituiscono allegati parte integrante alla presente deliberazione, per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, e della procedura di VIA, nonché della Valutazione di Incidenza (...).

## Liguria

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
<b>LR 30 dicembre 1998, n. 38</b>	<b>Disciplina della VIA.</b>	
LR 6 aprile 1999, n. 11	Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio.	Il Comitato tecnico per la VIA è stato soppresso dall'art. 6, comma 1, lettera e), LR n. 11/99; i relativi compiti sono stati affidati al Comitato tecnico regionale per il territorio, istituito con l'art. 1 della stessa legge.
Delib.GR 23 aprile 1999, n. 398	Approvazione delle Norme tecniche per la procedura di screening.	La Giunta regionale delibera di approvare le "Norme tecniche per la procedura di verifica/screening" di cui al documento allegato alla presente deliberazione e facente parte integrante della stessa (...).
LR 21 giugno 1999, n. 18	Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.	Art. 2, c. 1, lettera e. Funzioni della Regione. Sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di pianificazione, programmazione, indirizzo, le funzioni ed i compiti concernenti: (...) e) la VIA. Art. 10, c. 1, lettera c. Compiti generali di rilievo regionale. Sono di competenza della Regione: (...) c) la VIA e le procedure connesse non riservate allo Stato. Art. 12, c. 2, lettera b. Procedure di approvazione dell'Agenda 21 e dei piani regionali ambientali. 2. Per l'approvazione o l'aggiornamento dei piani regionali ambientali e del piano energetico si segue la procedura di cui al comma 1 con le seguenti modifiche: (...) b) il parere di cui al comma 1, lettera e) viene espresso dalla sezione per la VIA del CTR per il territorio.
Delib.GR 26 novembre 1999, n. 1415	Approvazione Norme Tecniche LR n. 38/98, per l'elaborazione degli Studi di Impatto Ambientale e relazioni di Screening.	La Giunta regionale delibera: - di approvare le "Norme tecniche per la procedura di verifica/screening - codice di pratica" e le "Norme tecniche per la procedura di VIA - codice di pratica" di cui al documento allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante; (...).

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
L. 24-11-2000 n. 340	Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999. Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 novembre 2000, n. 275	<p><i>Art. 21. Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e viarie.</i></p> <p>1. Per la costruzione e l'affidamento in gestione delle infrastrutture autostradali si applicano le disposizioni che recepiscono nell'ordinamento italiano la normativa comunitaria in materia di lavori pubblici o di servizi.</p> <p>2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Sono fatte salve le vigenti procedure rispetto alla conformità urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale.</p>
Delib.GR 19 gennaio 2001, n. 57	Sostituzione dell'elenco delle opere e degli impianti soggetti a VIA statale riportato all'allegato 1 della LR n. 38/98 (Disciplina della VIA).	<p>La Giunta regionale delibera:</p> <p>1. di sostituire l'elenco approvato con LR n. 38/98 (Disciplina della VIA) (...).</p>
Delib.GR 30 marzo 2001, n. 369	Integrazione alle Norme Tecniche per le procedure di verifica/screening e di VIA di cui alla Delib.GR n. 1415/99, in merito alla modifica sostanziale delle attività estrattive in sottoterraneo.	<p>La Giunta regionale delibera di integrare le Norme tecniche per lo screening e per la VIA di cui alla Delib.GR n. 1415/99. come di seguito specificato:</p> <p>1. Aggiungere la lettera b-bis) al comma 2 dell'art. 2 delle norme tecniche per la procedura di verifica/screening, approvate con Delib.GR n. 1415/99.</p> <p>2. Aggiungere la lettera c-bis) al comma 1 dell'art. 3 delle norme tecniche per la procedura di VIA, approvate con Delib.GR n. 1415/99. (...).</p>
LR 24 luglio 2001, n. 21	Disciplina delle varianti al Piano Territoriale regionale delle attività di cava. Integrazioni e modifiche alla LR n. 12/79 (norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere), alla LR n. 4/99 (norme in materia di foreste e assetto idrogeologico) e alla LR n. 18/99 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).	<p>Art. 5, c. 5. Procedimento di rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>Nel corso dell'istruttoria, se richiesta dal proponente o se prevista ai sensi della LR n. 38/98, viene effettuata la procedura di screening nei termini di sessanta giorni, di cui all'art. 10 della suddetta LR. Nel caso in cui si evidenzi la necessità di sottoporre il progetto a VIA, sulla base di quanto disposto dall'art. 2 della LR n. 38/98 o a seguito della conclusione della procedura di screening, il termine di cui al comma 1 rimane sospeso fino alla data di presentazione dello studio di impatto ambientale.</p>



Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
Delib.GR 12 luglio 2002, n. 752	Modifiche alle norme tecniche della VIA regionale e della Verifica/Screening.	La Giunta regionale delibera: 1) di apportare alle Norme Tecniche relative ai procedimenti di VIA regionale e alle Norme Tecniche relative ai procedimenti di verifica/screening approvate con Delib.GR n. 1415/99, le modifiche in premessa indicate, dando atto che il nuovo testo delle Norme Tecniche della procedura di VIA regionale e delle Norme Tecniche della procedura di verifica/screening è contenuto nei documenti denominati rispettivamente n. 1 e n. 2 ed allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali. (...).
Delib.GR 5 settembre 2002, n. 965	Criteri per la elaborazione della relazione di verifica/screening di cui all'art. 10 della LR n. 38/98 per gli impianti di produzione di energia da biomassa.	La Giunta regionale delibera: a) di approvare i criteri per la elaborazione della relazione di verifica/screening di cui all'art. 10 della LR n. 38/98 concernenti gli impianti per la produzione di energia da biomassa, come definiti in premessa; (...). Per "biomassa" si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti urbani. Per rifiuti biodegradabili si intendono quelli provenienti dalla raccolta differenziata e non quelli da selezione a valle della raccolta.
Delib.GR 5 settembre 2002, n. 966	Criteri per elaborazione relazione di verifica/screening di cui all'art. 10 LR n. 38/98 per impianti eolici.	La Giunta Regionale delibera: (...) 3. di approvare i contenuti per la relazione di screening di cui all'art. 10 della LR n. 38/98 per quanto attiene gli impianti per la produzione di energia eolica; (...).
Delib.CR 12 novembre 2002, n. 59	Aggiornamento e modifica degli Allegati nn. 2 e 3 della LR n. 38/98 e loro sostituzione.	Il Consiglio regionale delibera di approvare le rettifiche e le modifiche ai contenuti degli allegati 2 e 3 alla LR n. 38/98 nei termini in premessa riportati, con correlativa sostituzione dei contenuti dei medesimi allegati 2 e 3, con quelli indicati negli allegati denominati "A" e "B" alla presente deliberazione. (...).
Delib.GR 29 aprile 2003, n. 473	Norme tecniche per la VIA - Definizione dei contenuti minimi della documentazione da allegare alla domanda di compatibilità ambientale	La Giunta regionale delibera: - di approvare le "Norme Tecniche per la procedura di VIA - definizione dei contenuti minimi della documentazione da allegare alla domanda di compatibilità ambientale" di cui al documento allegato alla presente deliberazione; (...).
Delib.GR 16 luglio 2003, n. 773	Criteri per la valutazione degli impatti diretti e indiretti sugli Habitat naturali marini - art. 16, LR n. 38/98.	Allegato. Comitato tecnico regionale per il territorio. Sezione per la VIA. Seduta 11 febbraio 2003. Criteri per la valutazione degli impatti diretti ed indiretti sugli Habitat naturali marini.

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
Delib.CR 5 agosto 2004, n. 19	Sostituzione degli allegati 2 e 3 della LR n. 38/98 (disciplina della VIA), a seguito della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea n. 2003/2094 relativamente all'applicazione della direttiva sulla VIA 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE.	Il Consiglio regionale delibera: 1. di approvare, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR n. 38/98, le rettifiche di alcuni dei contenuti dell'allegato 2, in premessa indicate alle lettere a), b), c), e d) e dell'allegato 3, in premessa indicate alle lettere e) ed f), della suddetta LR n. 38/98, con correlativa sostituzione del testo dei ridetti allegati 2 e 3; (...).
L.R. 4 agosto 2006 n. 20	Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale.	<i>Art. 6 Interconfronti con laboratori.</i> 1. La fornitura dei dati ed i controlli posti a carico dei soggetti proponenti interventi in materia di dragaggi, ripascimenti, bonifiche o, comunque, con riflessi sul territorio, soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazioni ambientali, può essere fornita tramite analisi effettuate da ARPAL o da laboratori privati o universitari. 2. Qualora i soggetti proponenti si rivolgano a laboratori privati o universitari, l'ARPAL provvede ad effettuare, con tali laboratori, interconfronti preventivi e controlli a campione in una percentuale da definire, in relazione alla complessità ed alla natura degli interventi, in sede di procedure di VIA o di autorizzazione. I costi di tali operazioni sono posti a carico dei soggetti proponenti sulla base del tariffario dell'ARPAL.

## Lombardia

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
Delib.GR 20 giugno 1989, n. 4/43984	Attuazione del 2 e 3 comma dell'art. 5 del DPCM n. 377/88. Istituzione di una Specifica Unità Operativa Organica ed approvazione della procedura per la raccolta e la valutazione dei progetti per i quali è prevista la pronuncia di compatibilità ambientale.	La Giunta regionale delibera: 1) di individuare il Servizio Programmazione per l'Area degli Interventi sul Territorio del Settore Coordinamento per il Territorio quale ambito di deposito dei progetti oggetto di VIA, ai fini della consultazione da parte del pubblico, ai sensi del 2 comma dell'art. 5 del DPCM n. 377/88; (...).
Delib.GR 2 novembre 1998, n. 6/39305	Approvazione documento circa la ricognizione delle procedure amministrative previste dal DPR 12 aprile 1996 e dalla Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 n. 337/85/CEE.	La Giunta regionale delibera: (...) 1) di approvare quale parte integrante della presente deliberazione l'allegato A, contenente la ricognizione delle procedure amministrative previste DPR 12 aprile 1996 e dalla Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 n. 337/85/CEE, cui riferirsi nella fase transitoria in attesa dell'approvazione della LR attuativa del D.Lgs. n. 112/98. 2) di individuare l'ufficio VIA del Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio della Direzione Generale Urbanistica quale organo tecnico competente allo svolgimento dell'iter istruttorio concernente le procedure previste dal DPR 12 aprile 1996. (...).
Delib.GR 27 novembre 1998, n. 6/39975	Approvazione delle modalità di attuazione della procedura di verifica e della procedura di VIA regionale, di cui alla Delib.GR 2 novembre 1998, n. 6/39305 - Istituzione di un apposito gruppo di lavoro, presso l'ufficio VIA del servizio sviluppo sostenibile del territorio della direzione urbanistica e disciplina della modalità di acquisizione dei pareri degli enti interessati.	La Giunta regionale delibera: 1) di approvare quale parte integrante della presente deliberazione l'allegato A, contenente le modalità di attuazione della procedura di verifica e della procedura di VIA regionale, di cui alla deliberazione Giunta regionale 2 novembre 1998, n. 6/39305; 2) di istituire un apposito gruppo di lavoro denominato "Procedura VIA regionale", presso l'ufficio VIA del servizio sviluppo sostenibile del territorio della direzione urbanistica le cui composizione e modalità di funzionamento sono contenute nell'allegato A; 3) di dare atto che le procedure di cui alla presente deliberazione si applicano ai progetti la cui istruttoria non risulti ancora conclusa alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia della deliberazione Giunta regionale 2 novembre 1998, n. 6/39305 avente ad oggetto: "Approvazione documento circa la ricognizione delle procedure amministrative previste dal DPR. 12 aprile 1996 e dalla direttiva del consiglio del 27 giugno 1985, n. 337/85/CEE"; (...).
Delib.GR 5 febbraio 1999, n. 6/41269	Semplificazione delle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale di cui al DPR 12 aprile 1996. Modifica e integrazione della Delib.GR 27 novembre 1998, n. 6/39975 concernente le modalità organizzative di verifica e di VIA e integrazione della Delib.GR 3	La Giunta regionale delibera: 1. di approvare lo schema "Progetti soggetti ad autorizzazione regionale: semplificazione delle procedure di VIA e di verifica", (...); 2. di modificare ed integrare la Delib.GR 27 novembre 1998, n. 6/39975 sostituendo per i progetti soggetti ad autorizzazione regionale le modalità organizzative di verifica (...); nonché

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
	dicembre 1998, n. 5/40137 concernente gli atti spettanti alla dirigenza della Direzione Generale Urbanistica.	sostituendo per quanto concerne i progetti di competenza della Direzione Generale Tutela Ambientale sottoposte a procedura VIA le modalità organizzative (...); 3. di integrare la Delib.GR 3 dicembre 1998, n. 6/40137, avente ad oggetto (...) aggiungendo all'elenco allegato alla deliberazione stessa il riferimento agli atti amministrativi di cui al DPR 12 aprile 1996 in coerenza con lo schema allegato; (...).
<b>LR 3 settembre 1999, n. 20</b>	<b>Norme in materia di impatto ambientale.</b>	
Delib.GR 24 marzo 2000, n. 6/49226	Determinazioni in merito all'applicazione dell'art. 5 del DPCM 3 settembre 1999 relativamente alle modifiche e/o ampliamenti di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione o di esercizio, di cui al D.Lgs. n. 22/97.	La Giunta regionale delibera 1. di approvare in attuazione dell'art. 5 del DPCM 3 settembre 1999 le seguenti determinazioni, in merito agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti disciplinati dal D.Lgs. n. 22/97: sono soggetti alle procedure di VIA regionale: a) gli ampliamenti di impianti che comportano il superamento della soglia dimensionale di cui all'allegato A al DPR 12 aprile 1996, a prescindere da realizzazione di opere o interventi; b) le modifiche di impianti (...) rientrano nelle fattispecie previste nell'allegato A del DPR 12 aprile 1996; sono soggetti a specifica procedura di valutazione tecnica da parte della Direzione Generale Tutela Ambientale, che ne stabilisce le ripercussioni sull'ambiente ai fini dell'assoggettamento alla procedura di VIA regionale, gli ampliamenti e/o modifiche di impianti non individuati nelle casistiche di cui alle lettere a) e b); (...).
Circ. 3 gennaio 2001 n. 1	Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Istruzioni per la compilazione della scheda per la valutazione dell'indice di compatibilità economico-ambientale allegata alla Delib.G.R. 11 dicembre 2000, n. 7/2604 (All. 5). Pubblicata nel B.U. Lombardia 16 gennaio 2001, n. 3, I S.S.	<i>Articolo Unico</i> La Scheda consente di valutare in modo sintetico il beneficio economico derivante dalla produzione idroelettrica con i relativi costi ambientali. Data la complessità degli aspetti paesistico-ambientali e della loro valenza non solo fisico-territoriale ma anche di vita, storia e cultura, la procedura vale come una preliminare valutazione di compatibilità («Procedura di verifica» di cui all'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e relativo Allegato D) atta a segnalare l'eventuale superamento di soglie di attenzione, ovvero di aspetti ambientalmente critici: in tali casi è opportuno che il progetto venga sottoposto ad un esame più approfondito (Valutazione di impatto ambientale).
LR 2 febbraio 2001, n. 3	Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi	Art. 3, c. 6. Disposizioni in materia di territorio, ambiente ed infrastrutture. Alla LR n. 20/99 "Norme in materia di impatto ambientale" è apportata la seguente modifica: a) dopo l'art. 8 è aggiunto il seguente art. 8-bis.

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
	dell'art. 9-ter della LR n. 34/78.	
D.Dirig. 2 luglio 2001, n. 16043	Direzione Generale territorio e urbanistica - LR n. 3/01 - Individuazione delle modalità di versamento delle somme per l'attività istruttoria della procedura di VIA regionale.	Il Dirigente dell'unità organizzativa decreta: 1. La somma pari allo 0,5 per mille, del valore complessivo delle opere da realizzare che il proponente di studi di impatto ambientale, di cui alla LR n. 20/99, è tenuto a versare alla regione Lombardia dovrà avvenire mediante bonifico bancario. (...). 4. Il bonifico bancario dovrà riportare la seguente causale: "Attività istruttoria per la VIA (...)". 5. Copia della ricevuta di avvenuto versamento dovrà essere trasmessa dal proponente, alla struttura VIA dell'U.O. sviluppo sostenibile del territorio della d.g. territorio e urbanistica, entro 15 giorni dalla data di avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale e del progetto. 6. Lo studio di impatto ambientale ed il progetto, depositati in triplice copia, dovranno essere corredati da una copia del preventivo di spesa delle opere da realizzare, firmato dal proponente ed asseverato dal progettista.
LR 24 marzo 2003, n. 3	Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona.	Art. 3, c. 2, lettera a); comma 6. Disposizioni in materia di territorio. Alla LR n. 20/99 "Norme in materia di impatto ambientale" sono apportate le seguenti modifiche (...): a) l'art. 1 è sostituito.
Delib.GR 20 giugno 2003, n. 7/13434	Procedura per la formulazione del parere regionale nell'ambito dell'iter approvativo dei progetti di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale (D.Lgs. n. 190/02).	Allegato A. Procedura per la formulazione del parere regionale nell'ambito dell'iter approvativo dei progetti di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale. 1. Premessa. L'attuazione di quanto previsto dalla L. n. 443/01 implica una rivisitazione delle modalità operative e delle procedure adottate dalla Regione Lombardia per la valutazione, progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali. (...). Si deve pertanto ritenere che l'iter definito dal D.Lgs. n. 190/02, attuativo della legge n. 443/01 (...) costituisca una procedura a sé stante le cui principali implicazioni e ricadute sono di seguito evidenziate: (...) per quanto attiene alla VIA: - la pronuncia di compatibilità ambientale ed il provvedimento approvativo verranno formalizzati in unica soluzione, in sede CIPE; - con riferimento alle competenze regionali, le disposizioni vigenti sono richiamate (art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 190/02) unicamente in riferimento alle categorie di opere (se VIA regionale o screening), alle finalità dell'istruttoria, alle modalità di redazione dello studio di impatto

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
		<p>ambientale ed alle forme di pubblicizzazione. (...).</p> <p>3. Iter procedurale.</p> <p>a) Avvio della procedura. La procedura istruttoria prende avvio con la formale trasmissione del progetto alla Regione Lombardia (...).</p> <p>Qualora l'intervento sia assoggettato a VIA, il relativo progetto - corredato dello Studio di Impatto Ambientale - dovrà essere depositato, ai sensi del D.Lgs. n. 190/02 (...). In tal caso l'avvio della procedura è subordinato al deposito del progetto ed alla pubblicazione dell'avviso al pubblico sui quotidiani, da effettuarsi secondo la normativa vigente e, in caso di VIA regionale (...).</p> <p>b) Forme di partecipazione al procedimento: degli enti territoriali.</p> <p>In caso di progetti preliminari, l'interlocuzione con i comuni, le province e gli altri enti interessati è prevista mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• convocazione di una riunione preliminare di presentazione del progetto e, se prescritto, del SIA;</li> <li>• invio alla Regione Lombardia di pareri/osservazioni relativi all'intervento, in forma scritta ed entro i termini temporali di seguito indicati: <ul style="list-style-type: none"> <li>- trentesimo giorno dalla data di avvio della procedura, in caso di opera soggetta a VIA regionale;</li> <li>- quarantacinquesimo giorno dalla data di avvio della procedura, in caso di opera soggetta a VIA statale o con VIA già espletata o non soggetta a VIA.</li> </ul> </li> </ul> <p>La Regione avrà facoltà di esprimersi anche qualora gli enti non abbiano reso i pareri entro i termini di cui sopra.</p> <p>dal pubblico</p> <p>In caso di opere soggette a VIA, la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo potrà avvenire mediante presentazione in forma scritta alla Regione Lombardia e, in caso di VIA nazionale, al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, di istanze, osservazioni o pareri sul progetto, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico sui quotidiani.</p> <p>c) Istruttoria regionale.</p> <p>Per consentire il rispetto dei termini contenuti nell'Intesa Generale Quadro, la citata deliberazione di Giunta Regionale è trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio entro i termini di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sessantesimo giorno dalla data di avvio della</li> </ul>

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
		<p>procedura, in caso di opera soggetta a VIA regionale o screening;</p> <p>- novantesimo giorno dalla data di avvio della procedura, in caso di opera soggetta a VIA statale o con VIA già espletata o non soggetta a VIA.</p>
Reg. 28 febbraio 2005, n. 3	<p>Criteria guida per la redazione del PUGSS comunale, in attuazione dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della LR n. 26/03 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche".</p>	<p>Art. 8. Criteri particolari.</p> <p>1. Qualora i lavori interessino i marciapiedi e altre pertinenze stradali, deve essere garantita la mobilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria. (...)</p> <p>2. Sono fatte salve le disposizioni del DPR 12/04/96, qualora gli interventi coincidano con i progetti di infrastrutture di cui al punto 7 dell'allegato B) del DPR medesimo.</p>
LR 11 marzo 2005, n. 12	Legge per il governo del territorio.	<p>Titolo VI. Procedimenti speciali e discipline di settore.</p> <p>CAPO I. Disciplina dei programmi integrati di intervento.</p> <p>Art. 87, c. 4. Programmi integrati di intervento I programmi integrati di intervento sono sottoposti a VIA nei casi previsti dalla vigente legislazione statale e regionale.</p> <p>Art. 97, c. 5. Sportello unico per le attività produttive.</p> <p>La procedura di verifica o di VIA relativa all'intervento, qualora necessaria, precede la convocazione della conferenza.</p>
D.Dirig. 12 maggio 2005 n. 7311	<p>Approvazione delle modalità operative e delle procedure per l'acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale sulle opere, gli impianti ed i progetti inerenti le istanze di concessione di grandi derivazioni d'acqua pubblica già in istruttoria presso gli uffici del Ministero dei Lavori Pubblici ed acquisite dalla Regione Lombardia per effetto del D.P.C.M. 12 ottobre 2000 (Attuazione del D.Lgs. n. 112/1998).</p>	<p>Articolo Unico:</p> <p>"1. relativamente alle istanze di concessioni di grandi derivazioni d'acqua acquisite con istruttoria in itinere dal Ministero dei Lavori Pubblici in forza del D.Lgs. n. 112/1998, se già attuate e con opere in esercizio sulle quali tuttavia non è mai stato assunto - dall'allora competente Ministero - alcun provvedimento decisorio definitivo o provvisorio in merito, per le quali occorre quindi procedere in via di riconoscimento o concessione a termini delle vigenti disposizioni di legge (R.D. n. 1775/1933 e R.D. n. 1285/1920), l'attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è effettuata nell'ambito della procedura di concessione di derivazione;</p> <p>2. per il coordinamento e l'armonizzazione delle procedure istruttorie per la regolarizzazione delle grandi derivazioni con le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, sono approvate le modalità operative e procedurali di cui all'allegato «A» al presente decreto che costituisce, per gli uffici istruttori regionali e relativamente all'applicazione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, integrazione delle direttive procedurali di cui al d.d.g. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità D.Dirett. n. 22723 del 22 dicembre 2003;</p> <p>3. il giudizio di compatibilità ambientale è</p>

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
		formalizzato in sede di conclusione della Conferenza di servizi dal rappresentante dell'ufficio regionale V.I.A. ed è recepito, se favorevole, nel provvedimento decisorio di concessione di derivazione".
Delib.G.R. 04 agosto 2005, n. 8/489	Linee guida per la prevenzione e sicurezza nei cantieri per la costruzione del sistema ferroviario ad alta velocità e grandi opere.	
D.Dirett. 29 dicembre 2005 n. 20109	Linee guida regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale.	3. <i>L'azienda nel territorio.</i> Si ricorda inoltre che sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale una serie di progetti riconducibili all'agricoltura (L.R. n. 20/99 e L.R. n. 3/2001); riguardano queste linee guida gli allevamenti suini con più di 2.000 posti da produzione (>30 Kg) o 750 posti scrofe; nel caso i progetti ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette (L. n. 344/91) le suddette soglie dimensionali sono ridotte del 50%.
Reg. 24 marzo 2006 n. 2	Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.	<i>Capo V Altre disposizioni speciali e procedure connesse alle concessioni d'acqua pubblica</i> <i>Art. 24 Domande di concessione soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione d'incidenza (VIC).</i> 1. Ove la domanda di concessione sia soggetta a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale, si osservano le disposizioni seguenti, fatta salva la preliminare e facoltativa attivazione della fase di orientamento, da effettuarsi a cura del proponente.
D.Dirig. 20 febbraio 2006 n. 1800	Disposizioni relative al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»).	



## Marche

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
L.R. 26-4-1990 n. 30	Organizzazione amministrativa della Regione. Pubblicata nel B.U. Marche 27 aprile 1990, n. 57. 29. Tutela e risanamento ambientale.	<p><i>Art. 29. Tutela e risanamento ambientale.</i>            [Cura le attività di indirizzo, di vigilanza e coordinamento informativo in materia di tutela e risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.            Cura l'attuazione del piano delle acque, del piano delle attività estrattive e del piano per lo smaltimento dei rifiuti e le relative funzioni autorizzative di concerto con gli altri servizi competenti, le attività di promozione dell'educazione ambientale in coordinamento con quelle nazionali.            Promuove iniziative per l'innovazione tecnologica in materia di tutela e recupero ambientale.            Cura l'attività in materia di parchi e riserve naturali, protezione della flora e della fauna.            Cura lo svolgimento delle procedure di Valutazione d'impatto Ambientale (VIA).            Cura gli adempimenti relativi alla pianificazione e programmazione degli interventi in materia di difesa del suolo in collaborazione con il servizio lavori pubblici.            Promuove studi e indagini geomorfologiche finalizzate alla elaborazione dei piani di intervento per il riassetto idraulico e la prevenzione di frane e valanghe]  <i>L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 42, comma 1, lettera ii), L.R. 15 ottobre 2001, n. 20. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo.</i></p>
Delib.GR 25 gennaio 1999, n.83	Recepimento del DPR 12 aprile 1996 "Atto di Indirizzo e Coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1 della LN n. 146/94, concernente disposizioni in materia di VIA" e della Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 n. 335/85/CEE.	
Delib.GR 1 marzo 1999, n. 457-ME/AMB	Delib.GR n. 83/99 - integrazione per il coordinamento delle procedure previste dal DPR 12 aprile 1996 in materia di VIA e dal titolo V ed art. 63-bis e 63-ter delle NTA del PPAR.	<p>La Giunta regionale delibera di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- approvare l'allegato A (...) che comprende gli elenchi A1, A2, A3;</li> <li>- approvare l'allegato B (...9 che comprende le procedure specificate ai punti B1, B2; (...).</li> </ul>
LR 28 ottobre 1999, n. 28	Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del D.Lgs n. 22/97.	Art. 25. Procedure di VIA.

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
Delib.GR 20 marzo 2000, n. 587-ME/AMB	Recepimento DPCM 3 settembre 1999 “Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40 comma 1, LN 146/94, concernente disposizioni in materia di VIA”; modifica ed integrazione della Delib.GR n. 457/99 concernente “Integrazione per il coordinamento delle procedure previste dal DPR. 12 aprile 1996 in materia di VIA e dal titolo V ed art. 63-bis e 63-ter delle NTA del PPAR”.	La Giunta regionale delibera di: - recepire integralmente quanto stabilito dal DPCM 3 settembre 1999 (...); - modificare ed integrare l’allegato A (...).
Delib.GR 1 agosto 2000, n. 1700-OT/AMB	Precisazioni sulle procedure di VIA di competenza regionale previste dalla Delib.GR n. 83/99, Delib.GR n. 457/99 e Delib.GR n. 587/00 in recepimento della direttiva 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 9/11/CE in materia di VIA.	La Giunta regionale delibera. 1. stabilire che le disposizioni precettive della direttiva comunitaria 97/11/CE che modifica la 85/337/CEE si applicano dal 14 marzo 1999 per i procedimenti avviati e ancora in corso presso la Regione. (...).
Delib.GR 31 luglio 2001, n. 1828-OT/AMB	DPR 12 aprile 1996, art. 10. Fase di verifica (screening) della procedura di VIA e DPCM 3 settembre 1999 così come recepiti con Delib.GR n. 587/00 “Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento”. Costituzione di gruppo di lavoro.	La Giunta regionale delibera: - di dare mandato al Servizio Tutela e Risanamento Ambientale di costituire un gruppo di lavoro con il compito di elaborare entro quattro mesi dal presente atto riferimenti normativi e di indirizzo, sulla base dei quali sia possibile valutare sotto il profilo tecnico-amministrativo e dell’impatto paesistico ambientale i progetti di realizzazione di impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento. (...).
Delib.GR 31 luglio 2001, n. 1829-OT/AMB	LN 146/94, art. 40. Coordinamento e semplificazione delle procedure di VIA, di compatibilità paesistico-ambientale e dei procedimenti connessi.	La Giunta regionale delibera di approvare, in adempimento al mandato conferito dalla Giunta regionale con Delib.GR n. 1700/00, quanto segue: 1) Le opere assoggettate a VIA (...).
Delib.GR 16 luglio 2002, n. 324-OT-AMB	DPR 12 aprile 1996 - DPCM 3 settembre 1999. Procedure di VIA “Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento”. Criteri ed indirizzi per la valutazione.	La Giunta Regionale delibera: (...) - i stabilire che (...) indirizzi saranno applicati anche ai procedimenti amministrativi già avviati presso il Servizio procedente alle VIA, costituendo il quadro di riferimento regionale; (...). Allegato A, parte II. (...) vengono fatte salve le norme statali e regionali in materia di VIA (DPCM 27 dicembre 1988; DPR 12 aprile 1996; Delib.GR n. 4274/89; Delib.GR n. 1829/01) in relazione alla specificità degli impianti eolici (...).
<b>LR 14 aprile 2004, n. 7</b>	<b>Disciplina della procedura di VIA.</b>	

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
Delib.G.R. 03 agosto 2004, n. 936	L.R. 6 aprile 2004, n. 6, articoli 4 e 7 - approvazione delle linee-guida per la predisposizione del "Rapporto Ambientale" sugli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale che riguardino territori ricompresi in tutto o in parte all'interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale	
LR 4 ottobre 2004, n. 18	Norme relative al controllo del pericolo di incidenti rilevanti D.lgs n. 334/99 sul rischio industriale attuazione della direttiva 96/82/CE.	Art. 12, c. 1. Raccordo con la VIA. I progetti di nuovi stabilimenti sono sottoposti alla procedura di VIA, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia, dopo il conseguimento del nulla-osta di fattibilità previsto dall'art. 10, comma 3. A tal fine il responsabile del procedimento di cui all'art. 10 richiede l'avvio della procedura di VIA alla competente struttura regionale.
Delib.G.R. 12 dicembre 2005 n. 1574	Decreto legislativo n. 59/2005 e legge regionale n. 7/2004 - Indirizzi interpretativi ed applicativi per il coordinamento dei procedimenti relativi all'autorizzazione integrata ambientale ed alla valutazione di impatto ambientale di competenza regionale.	
L.R. 9 giugno 2006 n. 5	Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico.	<i>Art. 20 Opere assoggettate a valutazione d'impatto ambientale.</i> 1. Qualora per la realizzazione delle opere sia necessario attivare la procedura di valutazione impatto ambientale (VIA) ai sensi delle vigenti disposizioni, il richiedente presenta direttamente la domanda di concessione alla struttura competente in materia di VIA, che trasmette il provvedimento conclusivo alla struttura competente al rilascio della concessione, fatti salvi gli adempimenti relativi all'affissione all'albo pretorio del Comune territorialmente competente e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, già effettuati nel corso della procedura di VIA.

## Molise

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LR 24 marzo 2000, n. 21	<b>Disciplina della procedura di impatto ambientale.</b>	
LR 30 novembre 2000, n. 46	Rettifica all'allegato "A" della LR n. 21/00, recante "Disciplina della procedura di impatto ambientale".	Art. 1. All'allegato "A" alla LR n. 21/00, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise 1 aprile 2000, n. 7 sono apportate le rettifiche: (...) Art. 2. Dichiarazione d'urgenza.
Delib.GR 28 dicembre 2000, n. 1792	Proposta di integrazione, da sottoporre all'approvazione del "B", punto 2. "Industria energetica ed estrattiva" della LR n. 21/00 recante. "Disciplina della procedura di impatto ambientale", ai sensi dell'art. 20, comma 1 della stessa Legge e sulla base di quanto stabilito con DPCM 1 settembre 2000.	La Giunta regionale (...) delibera (...): - di sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1 della stessa LR n. 21/00 la seguente integrazione all'Allegato "B" della stessa legge: - aggiungere la lettera g) al punto 2 dell'allegato B, LR n. 21/00. (...).
Delib.CR 18 aprile 2001, n. 125	LR n. 21/00, ad oggetto. "Disciplina delle procedure di impatto ambientale"-Integrazione dell'allegato B), punto 2) - Industria energetica ed estrattiva - ai sensi dell'art. 20, comma 1 della stessa legge e sulla base di quanto stabilito con DPCM 1 settembre 2000.	Il Consiglio regionale delibera di integrare, ai sensi dell'art. 20, comma 1 della LR n. 21/00 l'allegato "B" della stessa legge nei termini di cui alla Delib.GR n. 1792/00. (...).
LR 5 aprile 2005 n. 11	Disciplina regionale in materia di attività estrattive.	Art. 7, c. 2. Qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in aree sottoposte a vincolo paesistico o idrogeologico ovvero comprese in Piani di bacino, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla preventiva acquisizione di pareri e nulla osta di competenza degli organi amministrativi preposti. È altresì necessaria la preventiva VIA nonché, ove necessario, la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR n. 357/97 o la verifica per i progetti contemplati nella lettera q) dell'allegato A alla LR n. 21/00, recante: "Disciplina della procedura d'impatto ambientale". Art. 8, c. 4, lettera b). 4. La domanda di autorizzazione deve essere (...) corredata della seguente documentazione tecnica: (...) b) progetto di coltivazione, sottoscritto da un tecnico professionista abilitato, contenente i seguenti elaborati: (...) 9) scheda per la VIA nonché documentazione prevista dalle norme di cui alla LR n. 21/00, recante: "Disciplina della procedura d'impatto ambientale", per i progetti contemplati nella lettera q) dell'allegato A alla legge medesima; (...). Art. 9, c. 2. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione fa ricorso al metodo della Conferenza dei

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
		servizi, ai sensi della LN n. 241/90, e successive modificazioni ed integrazioni, alla quale partecipano le autorità preposte al rilascio dei seguenti pareri: a) VIA per i progetti contemplati nella lettera q) dell'allegato A alla LR n. 21/00, recante: "Disciplina della procedura d'impatto ambientale"; (...).
L.R. 27 settembre 2006 n. 28	Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt	Art. 5 Procedimento autorizzatorio 4. Nel caso in cui il procedimento di autorizzazione debba essere integrato con almeno uno dei seguenti procedimenti: a) valutazione di impatto ambientale (VIA) o di screening di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 21; [...] alla conferenza dei servizi partecipa un rappresentante del Comitato tecnico VIA che, al termine dei lavori del Comitato, ne riporta gli esiti in conferenza.

## Piemonte

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
<b>LR 14 dicembre 1998, n. 40</b>	<b>Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione.</b>	
Circ.PGR 12 marzo 1999, n. 2/LAP	LR n. 40/98 recante “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”. Modalità applicative.	In conformità alle previsioni di cui all’art. 23, quarto comma, ricadono sotto l’ambito applicativo della LR n. 40/98 i progetti per i quali alla data di pubblicazione della legge non sia ancora stato avviato alcun iter procedurale finalizzato alla realizzazione dell’opera, nonché i piani e programmi per i quali non sia stato adottato alcun atto formale per l’avvio della specifica procedura di approvazione. Ai fini dell’espressione “iter procedurale finalizzato alla realizzazione dell’opera” e della determinazione dell’ambito applicativo della disposizione transitoria di esclusione dai nuovi adempimenti, occorre aver riguardo non solo alla presentazione formale dell’istanza di autorizzazione finalizzata alla realizzazione dell’opera, ma anche a qualsiasi atto preordinato alla realizzazione stessa: qualsiasi autorizzazione, concessione o atto similare preliminare ma strumentale alla realizzazione dell’opera avrà l’effetto di determinare l’inizio dell’iter procedurale, sottratto alla nuova procedura di legge.
Delib.GR 12 aprile 1999, n. 21-27037	LR n. 40/98 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”. Individuazione organo tecnico e prime disposizioni attuative.	La Giunta regionale delibera: - di organizzare il proprio organo tecnico; (...); - di adottare le indicazioni procedurali (...) per la disciplina delle procedure di valutazione, verifica e specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale previste dalla LR n. 40/98;(...).
Delib.GR 12 luglio 1999, n. 18-27763	LR 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”. Prime indicazioni regionali (art. 23, comma 3, LR n. 40/98).	La Giunta regionale delibera: - di adottare le prime indicazioni a carattere generale inerenti l’applicazione della LR n. 40/98, riportate all’allegato sub. 1) (...); - di dare atto che le prime indicazioni (...) alla presente deliberazione costituiscono un primo adempimento adottato in fase di prima applicazione della LR n. 40/98 (...).
Delib.GR 1 marzo 2000, n. 82-29571	Aggiornamento allegati A1, A2, B1 e B2 alla LR n. 40/98 in attuazione del DPCM 3 settembre 1999. Adozione con i poteri del Consiglio regionale in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto.	La Giunta regionale delibera: - di aggiornare, ai sensi dell’art. 23, comma 7 della LR n. 40/98, gli allegati A1, A2, B1 e B2 alla medesima LR in attuazione del DPCM 3 settembre 1999 (...) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante; - di precisare che l’esclusione contenuta nell’art. 4, comma 6, lettera c) della LR n. 40/98 è da intendersi riferita alle fattispecie di cui alla lettera a) del medesimo art. e comma; (...).

<b>Normativa</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Articolo e/o argomento di riferimento</b>
LR 10 novembre 2000, n. 54	Modifica all'art. 23 della LR n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione".	Art. 1. I commi 4 e 5 dell'art. 23 della LR n. 40/98 sono abrogati.
Comunicato 15 novembre 2000	LR n. 40/98 - Applicazione dell'art. 20 della LR n. 40/98 al processo formativo degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica.	
Delib.GR 12 dicembre 2000, n. 2-1707	LR n. 40/98, recante "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione". Aggiornamento Allegato B1 in attuazione del DPCM. 1 settembre 2000. Adozione con i poteri del Consiglio regionale in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto.	La Giunta regionale (...) delibera: - di provvedere in via d'urgenza (...) all'aggiornamento dell'allegato B1 della LR n. 40/98 inserendo dopo la tipologia 26, la tipologia 26-bis "attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma"; (...).
Delib.GR 12 dicembre 2000, n. 3-1708	LR n. 40/98, recante "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione". Integrazioni alla Delib.GR 12 aprile 1999, n. 21-27037.	La Giunta regionale a voti unanimi delibera: - di integrare - in relazione agli inserimenti operati dalla Delib.GR 1 marzo 2000, (...) e dal DPCM 1 settembre 2000 - l'allegato 1 alla Delib.GR 12 aprile 1999, n. 21-27037 nelle forme previste dall'allegato alla presente deliberazione; - di individuare per le categorie previste ad integrazione quali strutture regionali responsabili del procedimento, e quali strutture regionali indicativamente interessate, ai sensi dell'art. 7 comma 3 della LR n. 40/98, quelle di cui all'allegato medesimo.
Delib.GR 18 dicembre 2000, n. 61-1774	Procedure e contenuti per la VIA del piano degli interventi per i Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006" - Adozione ai sensi dell'art. 1, comma 4 LN 285/00.	La Giunta regionale a voti unanimi delibera di adottare le procedure ed i contenuti per la VIA degli interventi di cui alla LN n. 285/00 "Interventi per i Giochi Olimpici invernali Torino 2006" (...).
Delib.GR 12 febbraio 2001, n. 52-2244	LR n. 40/98 recante "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" Aggiornamento Allegato B1 in attuazione del DPCM 1 settembre 2000. Riadozione con i poteri del Consiglio regionale in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto.	La Giunta regionale a voti unanimi delibera: - di provvedere in via d'urgenza, assumendo i poteri del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 40 dello Statuto, all'aggiornamento dell'allegato 131 della LR n. 40/98 inserendo dopo la tipologia 26, la tipologia 26-bis "attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma", con ciò confermando quanto disposto con Delib.GR 12 dicembre 2000, n. 2-1707; (...).
Delib.GR 28 maggio 2001, n. 42-3096	Aggiornamento allegati A1, A2, B1, B2 e B3 alla legge regionale n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", in conseguenza del conferimento di funzioni agli enti locali operato dalla legislazione regionale.	La Giunta regionale delibera (...): - di aggiornare gli Allegati A1, A2, B1, B2 e B3 alla LR n. 40/98, al fine armonizzarne i contenuti con le modifiche apportate dalla legislazione regionale relativa al conferimento di funzioni agli enti locali, secondo quanto riportato all'allegato sub. 1) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante; (...).

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
Delib.GR 15 ottobre 2001, n. 29-4134	Sportello unico per le attività produttive. Adozione delle indicazioni applicative dei DPR n. 447/98 e DPR. n. 440/00.	Capitolo IV - Rapporti con le procedure in materia di rifiuti e di accertamento della compatibilità ambientale. Punto 1.2. Compatibilità ambientale. Punto 2. Il procedimento unico in caso di VIA. Punto 3. Il procedimento unico nel caso della "fase di verifica". Punto 4. L'esclusione dalla VIA. Punto 5. Il procedimento mediante autocertificazione in caso di VIA. Punto 6. La "fase preliminare" allo studio di impatto ambientale.
DPGR 16 novembre 2001 n. 16/R	Regolamento regionale recante: "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'incidenza".	Art. 2 Valutazione d'incidenza di progetti. 1. Ai fini della valutazione d'incidenza dei progetti non sottoposti a VIA bensì al procedimento di verifica di cui all'art. 10 della LR n. 40/98, il proponente presenta all'autorità competente all'effettuazione del procedimento sulla base delle disposizioni di cui alla LR n. 40/98 la seguente documentazione: (...) b) relazione prevista all'art. 10, comma 1, lettera b) della LR n. 40/98, integrata dagli elementi costitutivi di cui all'allegato G del DPR. n. 357/97, come da allegato A al presente regolamento; (...). 2. Nel caso di progetti sottoposti a VIA obbligatoria ai sensi dell'art. 12 della LR n. 40/98, lo studio di impatto ambientale deve contenere gli elementi di cui all'allegato G del DPR n. 357/97.
Delib.CR 27 dicembre 2001, n. 217-41038	Direttiva (CE) 97/11. Integrazione degli allegati alla legge regionale n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione".	Il Consiglio regionale delibera - di approvare l'aggiornamento degli allegati A1, A2, B1, B2, B3 e C alla LR n. 40/98 sulla base delle previsioni della direttiva CE/97/11, (...).
Delib.GR 19 marzo 2002, n. 75-5611	LR n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione". Riorganizzazione allegati.	La Giunta regionale delibera: - di sostituire integralmente, in attuazione di quanto previsto dalla Delib.CR 27 dicembre 2001, n. 217-41038, il testo degli Allegati A1, A2, B1, B2, B3 e C alla LR n. 40/98 con i nuovi allegati individuati all'allegato 1, avente carattere meramente ricognitivo, che costituisce parte integrante della presente deliberazione; - di adottare la tabella di cui all'allegato 2 quale strumento di lavoro utile a stabilire la corrispondenza tra la precedente e l'attuale numerazione delle categorie progettuali di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 alla LR n. 40/98 (...).



Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
Delib.GR 22 aprile 2002, n. 23-5879	LR n. 40/98 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”. Aggiornamento allegato alla Delib.GR 12 aprile 1999, n. 21-27037 in materia di organo tecnico.	La Giunta regionale delibera: - di individuare, per le categorie previste ad integrazione, le strutture regionali responsabili del procedimento ai sensi dell’art. 7 comma 3 della LRn. 40/98 e le strutture regionali di norma coinvolte in ragione delle componenti ambientali interessate; - di aggiornare conseguentemente l’allegato 1 alla Delib.GR 12 aprile 1999, n. 21-27037 nelle forme previste dall’allegato 1 alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostituisce integralmente il precedente allegato. (...).
Delib.GR 1 luglio 2002, n. 16-6446	LR n. 40/98 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”. Rettifica allegato alla Delib.GR 22 aprile 2002, n. 23-5879 in materia di organo tecnico.	La Giunta regionale delibera: - (...) di precisare che, qualora un progetto di pista da sci, da sottoporre alle fasi di verifica, specificazione o valutazione della procedura di VIA ex LR n. 40/98, preveda anche altre tipologie di opere o infrastrutture ricadenti in categorie progettuali che devono essere a loro volta sottoposte a procedura di VIA di competenza della Regione, l’individuazione della Direzione competente è operata in base ad una valutazione di importanza relativa tra le opere o gli interventi ricadenti nelle diverse categorie progettuali; (...).
Circ.PGR 5 agosto 2002, n. 6/AQA	LR n. 40/98 recante “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”. Indicazioni applicative a seguito del recepimento della direttiva 97/11, di cui alla Delib.CR 27 dicembre 2001, n. 217-41038.	(...) L’allegato C della LR n. 40/98 individua i casi di esclusione automatica dalla procedura di VIA, secondo le modalità di cui all’art. 10, comma 4, per progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti neppure parzialmente in aree protette, in maniera tale da garantire snellezza ed economicità alla procedura, senza peraltro compromettere le esigenze di tutela dell’ambiente. (...).
Circ.PGR 13 gennaio 2003, n. 1/PET	LR n. 40/98 recante “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” Linee guida per l’analisi di compatibilità ambientale applicata agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’art. 20.	1. Premessa; 2. Rapporti tra art. 20 della LR n. 40/98 e LR n. 56/77; 3. L’ambito di applicazione; 4. Il comma 5 dell’art. 20, LR n. 40/98 5. Analisi dei contenuti dell’allegato F alla LR n. 40/98; 6. Linee guida per la stesura della relazione di compatibilità ambientale; 7. Considerazioni sulla sostenibilità del Piano; (...).
Delib.GR 17 marzo 2003, n. 44-8734	Procedure per le espressioni di competenza sui progetti preliminari e definitivi previsti dalla legge Obiettivo di competenza della Regione Piemonte ai sensi della LN n. 443/01 e D.Lgs. n. 190/02 nonché della vigente normativa in materia di VIA.	Allegato A, punto 2. Procedure per interventi soggetti a VIA di competenza statale.

## Provincia Autonoma di Bolzano

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LP 24 luglio 1998, n. 7	VIA.	
DPGP 26 marzo 1999, n. 15	Regolamento relativo alla VIA.	Art. 1. Ambito di applicazione. 1. Il presente regolamento disciplina la documentazione da allegare alle domande di autorizzazione ai fini VIA, ai fini VIA per piani e programmi ed alle procedure di approvazione cumulativa in attuazione degli articoli 4, 5 e 13 - ad eccezione del comma 8 - della LP n. 7/98 recante la disciplina della VIA.
LP 3 maggio 1999, n. 1	Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001 e norme legislative collegate (legge finanziaria 1999).	Art. 30. Modifica alla LP n. 7/98, recante "VIA".
LP 28 dicembre 2001, n. 19	Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2002).	Art. 33. Modifiche della LP n. 7/98, recante "VIA".
DPP 7 agosto 2002, n. 27	Modifica dell'allegato 2 della LP n. 7/98 "VIA".	Art. 1. L'allegato 2 della LP n. 7/98 è sostituito.
LP 3 ottobre 2003, n. 14	Modifiche della LP n. 61/73, recante "Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi" e della LP n. 7/98, "VIA".	Art. 6. Modifiche ed integrazioni LP n. 7/98.
Delib.G.R. 2 febbraio 2004 n. 9-11616	Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico.	<b>3. CAMPO DI APPLICAZIONE</b> Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 52/2000, la documentazione di impatto acustico è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento: 1. di tutte le opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale (ex L. n. 349/1988 e successive modifiche e integrazioni) oppure regionale, provinciale o comunale (ex L.R. n. 40/1998 e successive modifiche e integrazioni); 2. delle opere di seguito elencate, anche se non sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale:
Delib.G.R. 8 marzo 2004 n. 17-11927	Art. 89, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e la Regione Lombardia per il rilascio dei provvedimenti amministrativi relativi alle derivazioni d'acqua pubblica che interessano le due regioni.	<b>3. DISPOSIZIONI SPECIALI</b> <b>3.1 Istanze soggette alle procedure di Verifica/VIA</b> Nel caso di derivazioni sottoposte alla valutazione di impatto ambientale è effettuata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio cui compete l'emissione del relativo giudizio di compatibilità ambientale, le Autorità concedenti sono tenute ad acquisire, prima della conclusione dell'istruttoria, il provvedimento ministeriale che contiene il giudizio di

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
		<p>compatibilità ambientale.</p> <p>Nel caso in cui l'autorizzazione o la concessione da rilasciarsi a norma della legislazione nazionale e regionale vigente riguarda derivazioni, progetti e opere per le quali è prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale "regionale" a termini del D.P.R. 12 aprile 1996 le Autorità concedenti sono tenute ad acquisire prima della conclusione dell'istruttoria il provvedimento che contiene il giudizio di compatibilità ambientale (ovvero l'esclusione dalla procedura di VIA per le derivazioni sottoposte a verifica) rilasciato dall'autorità preposta a seconda dei modelli di decentramento amministrativo adottati dalle due amministrazioni regionali.</p>
D.P.G.R. 9 novembre 2004 n. 12/R	Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 58 e della legge regionale 24 luglio 1996, n. 49).	<p><i>Art. 12 Valutazione di impatto ambientale.</i></p> <p>1. Per i progetti da assoggettare alla normativa di cui alla L.R. n. 40/1998 le progettazioni vengono esaminate in fase di verifica anche a livello preliminare.</p> <p>2. Il progetto preliminare deve contenere gli elaborati elencati dall'articolo 11 per la presentazione della documentazione ridotta.</p>
D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 14/R	Regolamento regionale recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)".	<p><i>Art. 4</i></p> <p><i>Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale</i></p> <p>1. Le domande con allegati progetti tecnici per interventi soggetti alla procedura di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), sono istruite ai sensi del presente regolamento solo a seguito della presentazione della positiva pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali.</p> <p>2. Le domande con allegati progetti tecnici per interventi soggetti alla procedura di verifica di cui alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) vengono istruite a seguito di esclusione dall'ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale.</p> <p>3. I progetti per interventi soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della L.R. n. 40/1998 sono sottoposti all'istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure ivi disciplinata. I Settori decentrati competenti procedono all'istruttoria per il rilascio della concessione solo a seguito del rilascio del provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale positivo presentato dal richiedente.</p>

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R	Regolamento regionale recante: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".	<p><i>Art. 1 Oggetto.</i></p> <p>1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque): [...]</p> <p>c) le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA);</p> <p><i>Art. 4 Immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di VIA.</i></p> <p>1. Le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale sono soggette, ove necessario, alle prescrizioni dettate dal provvedimento con cui l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale.</p>

## Provincia Autonoma di Trento

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LP 29 agosto 1988, n. 28	<b>Disciplina della VIA e ulteriori norme di tutela dell'ambiente.</b>	
DPGP 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg	<b>Regolamento di esecuzione della LP n. 28/88 "Disciplina della VIA e ulteriori norme di tutela dell'ambiente".</b>	
LP 13 dicembre 1990, n. 33	Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali.	Art. 3, c. 4. Visto di corrispondenza e integrazione della disciplina della VIA. Comma che modifica l'art. 10 della LP n. 28/88.
LP 5 settembre 1991, n. 22	Ordinamento urbanistico e tutela del territorio.	Art. 31, c. 1, 2 e 6. Piani urbanistici e VIA. 1. I comprensori e i comuni possono deliberare di sottoporre a VIA i rispettivi piani urbanistici generali o loro varianti nonché il piano attuativo a fini generali e a fini speciali ed il piano di recupero, relativamente alle previsioni urbanistiche concernenti le tipologie di opere che saranno individuate con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per l'ambiente, nell'ambito delle tipologie annoverate dalla tabella allegata al regolamento di esecuzione della LP 20 n. 28/88. (...). 2. A tal fine, il piano urbanistico è corredato dallo studio di impatto ambientale pertinente alle tipologie di opere individuate ai sensi del comma 1 e tiene luogo del progetto di massima delle singole opere o interventi. 6. Il piano è approvato dalla Giunta provinciale, nei tempi previsti dagli articoli 38, 41 e 50, con un unico provvedimento con il quale si pronuncia anche agli effetti della compatibilità ambientale. (...). L'approvazione del piano produce gli effetti della valutazione positiva di impatto ambientale prevista dalla LP n. 28/88 per i progetti di massima e mantiene validità - a tal fine - per tutto il periodo di efficacia del piano in relazione alle tipologie di opere cui si riferisce.
LP 27 agosto 1993, n. 21	Norme concernenti le materie prime secondarie (MPS) e ulteriori modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.	Art. 22. Modifiche alla LP n. 28/88 concernente "Disciplina della VIA e ulteriori norme di tutela dell'ambiente".
Delib.GP 25 febbraio 1994, n. 2086	Art. 31, LP n. 22/91. Individuazione delle tipologie di opere che possono esperire la VIA durante l'iter di approvazione dei rispettivi strumenti urbanistici.	La Giunta provinciale delibera 1) di individuare le tipologie di opere annoverate nei numeri 11 e 12 della tabella allegata al DPGP 22 novembre 1989 n. 13-11/Leg. quali tipologie assoggettabili a procedura di VIA durante l'iter di approvazione dei rispettivi strumenti urbanistici; (...).

<b>Normativa</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Articolo e/o argomento di riferimento</b>
LP 3 febbraio 1995, n. 1	Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 1995-1997 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).	Art. 51. Modifiche alla LP n. 28/88, concernente "Disciplina della VIA e ulteriori norme di tutela dell'ambiente".
DPGP 10 maggio 1995, n. 7-21/Leg	Modifiche al Regolamento di esecuzione della LP n. 28/88 "Disciplina della VIA e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" approvato con DPGP 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg e relative soglie limite di cui alla tabella allegata.	Il Presidente della Giunta provinciale decreta di emanare le modifiche al Regolamento di esecuzione della LP n. 28/88 "Disciplina della VIA e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" approvato con DPGP 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg (...).
LP 12 febbraio 1996, n. 3	Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi.	Art. 7, lettera u e v. Modifica il comma 4 dell'art. 12 della LP n. 28/88. Modifica il comma 7 dell'art. 12 della LP n. 28/88..
LP 8 settembre 1997 n. 13	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997-1999 della Provincia autonoma di Trento.	Art. 30. Modifica alla LP n. 28/88 "Disciplina della VIA e ulteriori norme di tutela dell'ambiente".
LP 27 agosto 1999, n. 3	Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1999.	Art. 38. Modificazioni alla LP n. 28/88 "Disciplina della VIA e ulteriori norme di tutela dell'ambiente".
Delib.GP 11 febbraio 2000, n. 255	Tipologia 12 a) "Grandi opere edilizie..., centri commerciali" di cui alla tabella allegata al regolamento di esecuzione della LP n. 28/88 e s.m. in materia di disciplina della VIA- precisazione interpretativa.	La Giunta provinciale delibera 1) di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 6) del DPGP 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg e s.m., ai fini della VIA, i "centri commerciali" di cui alla tipologia 12 a) sono da intendersi come strutture della grande distribuzione all'ingrosso e/o al dettaglio ricomprendendo nei limiti delle soglie dimensionali stabilite dal regolamento, le opere progettate per svolgere attività commerciali, indipendentemente che nelle stesse siano previste una o più unità singolarmente identificabili; (...).
DPGP 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg	Regolamento concernente l'individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell'art. 17, LP n. 4/96.	Art. 21, c. 2. Con la data di entrata in vigore del presente regolamento cessano altresì di avere efficacia le disposizioni in materia di programmazione degli interventi contenute nelle seguenti norme: i) art. 13 della LP n. 28/88 "Disciplina della VIA e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" (...).

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
Delib.GP 16 febbraio 2001, n. 339	LP n. 4/00 “Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento” - Art. 3. “Indirizzi generali per l’insediamento delle medie e grandi strutture di vendita”.	Art. 12, c. 1. Apertura di grandi strutture di vendita. L’apertura di nuove grandi strutture di vendita è subordinata, oltre che alla conformità delle singole iniziative con i criteri di programmazione urbanistica di cui all’art. 3, comma 4 della legge e alla preventiva VIA secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione della LP n. 28/88 ovvero, in assenza, dall’art. 31, comma 5 della legge, al rispetto dei limiti di superficie indicati nell’allegato 4.
Delib.GP 16 febbraio 2001, n. 340	LP n. 4/00 “Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento” - Art. 3. “Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale”.	Art. 13, c. 1. Applicazione della VIA ed elementi costitutivi. Ai sensi dell’art. 9, comma 10, della LP, gli interventi relativi all’apertura, ampliamento e trasferimento di grandi strutture di vendita sono sottoposti alla procedura di VIA nei casi previsti dal regolamento di esecuzione della LP n. 28/88. (...).
LP 15 novembre 2001, n. 9	Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda.	Art. 38. Abrogazioni. Sono abrogate (...) l’art. 19 della LP n. 28/88 “Disciplina della VIA e ulteriori norme di tutela dell’ambiente”.
LP 19 febbraio 2002, n. 1	Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l’anno 2002.	Art. 58. Modificazione della LP n. 28/88 “Disciplina della VIA e ulteriori norme di tutela dell’ambiente” e abrogazione di altre norme.
LP 11 marzo 2005 n. 3	Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia.	Art. 6. Modificazioni della LP n. 48/78 “Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse”. 2. All’articolo 30 della LP n. 48/78 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: “Le funzioni, che ai sensi dell’articolo 7 del regio decreto n. 3267/23, spettano al comitato forestale, sono esercitate dal comitato tecnico forestale qualora riguardino: 1) interventi soggetti alla procedura di VIA; (...). Art. 28. Modificazioni della LP n. 6/80 “Disciplina dell’attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento”. L’articolo 4 della LP n. 6/80, è sostituito dal seguente: “Art. 4 Comitato tecnico interdisciplinare. 1. Per l’elaborazione della proposta di piano di cui all’articolo 3 e per l’espressione dei pareri e delle determinazioni previsti da questa legge, è istituito un comitato tecnico interdisciplinare composto: (...) c) da un funzionario provinciale esperto in VIA; (...)”.

<b>Normativa</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Articolo e/o argomento di riferimento</b>
D.P.P. 30 dicembre 2005, n. 23-53/Leg.	Disposizioni regolamentari di attuazione dell'articolo 156 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).	Art. 3 Norme procedurali di applicazione dell'articolo 29, comma 7, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale. Art. 4 Norme procedurali di applicazione dell'articolo 29, comma 8, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale
L.P. 24 ottobre 2006, n. 7	Disciplina dell'attività di cava	Art. 2 Comitato tecnico interdisciplinare cave Art. 8 Istruttoria delle domande. Art. 9 Coordinamento autorizzativo



## Puglia

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
Delib.GR 22 luglio 1997, n. 4444	Recepimento da parte della Regione Puglia del DPR 12 aprile 1996.	
LR 25 settembre 2000, n. 13	Procedure per l'attuazione del programma operativo della Regione Puglia 2000-2006.	Art. 41. VIA.
LR 30 novembre 2000, n. 17	Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale	Capo II. VIA. Art. 7, c. 1. Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali in materia di VIA, ai sensi del D.Lgs. n. 112/98, è disciplinata con i criteri e le modalità stabilite nella legge regionale emanata ai sensi del DPR 12 aprile 1996.
<b>LR 12 aprile 2001, n. 11.</b>	<b>Norme sulla VIA.</b>	
LR 11 maggio 2001, n. 13	Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici.	Art. 14, c. 2. Conferenza dei servizi. Ai fini della realizzazione di opere di competenza regionale, il dirigente regionale del Settore lavori pubblici, per le finalità di cui al comma 1, su proposta del responsabile unico del procedimento, può convocare una Conferenza di servizi. Sulla base delle risultanze di tale Conferenza la conclusione con parere favorevole sul progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, fatte salve le procedure relative alla VIA.
Delib.GR 16 maggio 2003, n. 701	LR n. 11/01 "Norme, sulla VIA" - Attuazione artt. 25 e 26. Disposizioni.	La Giunta regionale delibera: - di affidare l'attività di consulenza a supporto dell'Assessorato all'Ambiente per definizione della raccolta delle metodologie e dei modelli di impatto ambientale, nonché per la elaborazione e redazione dei volumi divulgativi sull'attività regionale di VIA per gli anni 2002 e 2003, in attuazione degli artt. 25 e 26 - comma 4 della LR n. 11/01 (...).

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
Delib.GR 2 marzo 2004 n. 131	Art. 7, LR n. 11/01 - Direttive in ordine a linee-guida per la valutazione ambientale in relazione alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia.	<p>La Giunta delibera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di approvare, ai sensi dell'art. 7 della LR n. 11/01 "Norme sulla VIA" il documento "Linee-guida per la realizzazione di impianti eolici nella regione Puglia" (...) con il quale si stabiliscono (...) le modalità e criteri per la redazione degli studi di valutazione ambientale in relazione alla realizzazione di impianti eolici nel territorio regionale;</li> <li>- di stabilire che le suddette linee-guida non si applicano agli impianti di piccola taglia (con potenza complessiva inferiore ad 1 Mwat) esclusivamente destinati all'autoconsumo, i quali restano soggetti alle procedure ordinariamente normate di procedure di VIA, di verifica di assoggettabilità a VIA e di valutazione di incidenza, (...);</li> <li>- di stabilire che gli interventi assoggettati direttamente a procedura VIA (ricadenti in aree protette nazionali e regionali) e quelli assoggettati contestualmente a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e a valutazione di incidenza (...) acquisiscono obbligatoriamente il parere dell'organo tecnico consultivo (Comitato per la VIA), mentre quelli assoggettati esclusivamente a verifica di assoggettabilità ambientale, sono istruiti direttamente dal Settore Ecologia - Servizio VIA. (...).</li> </ul>

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
L.R. 11 agosto 2005 n. 9	Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica.	<p>Art. 1</p> <p>1. [Nelle more della definizione e approvazione del piano energetico ambientale regionale, comunque fino e non oltre il 30 giugno 2006, sono sospese le procedure di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), nonché le procedure autorizzative, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), delle istanze relative alla realizzazione di impianti eolici inoltrate ai competenti Uffici regionali successivamente alla data del 31 maggio 2005, a esclusione di quelli a unica turbina di potenzialità nominale fino a 1 MW, destinati in via prioritaria a produzione di energia per autoconsumo, nonché delle installazioni di impianti di piccola taglia, con potenza massima complessiva di 60 kW, potenza massima unitaria di 30 kW, diametro del rotore di 10 metri, altezza del palo di sostegno non superiore a 20 metri]</p> <p>[...]La Corte costituzionale, con sentenza 25 ottobre - 9 novembre 2006, n. 364 (Gazz. Uff. 15 novembre 2006, n. 45, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.</p> <p>4. Sono esclusi dalla moratoria e, pertanto, proseguono nella procedura di valutazione d'impatto ambientale e autorizzativa le istanze sulla realizzazione di impianti eolici sottoposte prima del 31 maggio 2005 all'esame dell'Assessorato all'ambiente per l'eventuale assoggettabilità o incidenza ambientale e rinviate anche successivamente a valutazione d'impatto ambientale.</p>
L.R. 4 ottobre 2006 n. 27	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6 (Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA), già modificata dall'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20, dall'articolo 49 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 e dall'articolo 53 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14.	<p>Art. 3 <i>Modifica dell'articolo 4 della L.R. n. 6/1999.</i></p> <p>1. L'articolo 4 della L.R. n. 6/1999 è sostituito dal seguente:</p> <p>"Art. 4 Compiti dell'Agenzia.</p> <p>1. L'ARPA svolge, in particolare, le seguenti attività:</p> <p>o) presta supporto per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale);</p>

## Sardegna

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LR 18 gennaio 1999, n. 1	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999).	Art. 31. Norma transitoria in materia di VIA.
Delib.GR 2 agosto 1999, n. 36/39	Procedure per l'attuazione dell'art. 31 della LR n. 1/99 recante "Norma transitoria in materia di VIA".	La Giunta regionale delibera: - di dare mandato all'Assessore della Difesa dell'Ambiente perché provveda, attraverso la Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente alla costituzione del gruppo di lavoro intersettoriale e interassessoriale (...) che svolga le funzioni di organo tecnico competente ai fini dell'istruttoria delle procedure di verifica e del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 31 della LR n. 1/99; (...); - di approvare le disposizioni organizzative (...) inerenti l'attivazione delle procedure di verifica e del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 31 della LR n. 1/99; (...).
LR 20 aprile 2000, n. 4	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000).	Art. 18. Disposizioni in materia di VIA - Modifica all'art. 31 della LR n. 1/99.
LR 5 settembre 2000, n. 17	Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000-2002 e disposizioni varie.	Art. 17. VIA - Modifiche all'art. 31 della LR n. 1/99.

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
Circ.Ass. 30 gennaio 2001	Art. 17, LR n. 17/00. Circolare esplicativa sulle innovazioni introdotte in materia di VIA con l'art. 17 LR n. 17/00.	<p>(...) vanno assoggettati alla procedura di VIA di cui all'art. 5 del DPR 12 aprile 1996 e successive modificazioni e integrazioni, gli interventi ovunque ricadenti nel territorio regionale come elencati nell'allegato A dello stesso DPR e gli interventi come elencati nell'allegato B dello stesso DPR, che ricadono, questi ultimi, anche parzialmente, all'interno della tipologia di aree naturali protette come definite in Sardegna dalla LN n. 394/91 (...) avendo peraltro presente che le relative soglie dimensionali, atteso che si incide su aree naturali protette, sono ridotte del 50%. (...).</p> <p>Nell'altra tipologia di aree delimitate ai sensi della LR n. 31/89, si applica la procedura di VIA di cui all'art. 5 del DPR 12 aprile 1996 per gli interventi elencati nel relativo allegato A (...) mentre, per gli interventi elencati nel relativo allegato B, si applica la procedura di verifica di cui all'art. 10 dello stesso DPR (...) integrata con la contestuale procedura per la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR n. 357/97, avendo presente che le relative soglie dimensionali, atteso che non si incide su aree naturali protette, permangono nella loro interezza senza cioè la riduzione del 50%.</p> <p>In quest'ultima fattispecie di interventi di cui al citato allegato B (...) in aggiunta a quella indicata, per la citata procedura di verifica (...) deve essere altresì integrata dall'apposita relazione prevista per la citata valutazione di incidenza, completa dei contenuti di cui all'allegato G del citato DPR n. 357/97. (...).</p>
Delib.GR 18 luglio 2002, n. 23/15	Procedure per l'attuazione dell'art. 31 della LR n. 1/99 recante "Norma transitoria in materia di VIA". Modifica della Delib.GR 2 agosto 1999, n. 36/39.	<p>La Giunta regionale delibera:</p> <p>1) di annullare l'ultimo capoverso del dispositivo della Delib.GR 2 agosto 1999, n. 36/39, laddove veniva previsto che "le disposizioni per la VIA regionale si applicano ai progetti di impianti, opere o interventi ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 31 della LR n. 1/99 per i quali (...) non siano già state presentate le istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni o degli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e di tutela della salute dei cittadini, a norma delle disposizioni vigenti". (...).</p>
Delib.G.R. 27 luglio 2004, n. 31/7	Revoca del bando per la valutazione preliminare comparativa delle proposte di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia elettrica e sospensione dell'esame delle istanze non definite alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 387/2003.	

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
Delib.G.R. 20-07-2004, n. 30/16	Modifica della Delib.G.R. 2 agosto 1999, n. 36/39. Procedure per l'attuazione dell'art. 31 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale". Revoca della Delib.G.R. 16 giugno 2004, n. 28/27.	
LR 25 novembre 2004, n. 8	Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale.	Art. 5, c. 6 e 7. Studio di compatibilità paesistico-ambientale. 6. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale allegato ai piani attuativi rappresenta il quadro di riferimento urbanistico-territoriale e di disciplina paesistica per la procedura della VIA di cui all'art. 31 della LR n. 1/99 (...) e successive modifiche ed integrazioni. 7. Gli esiti della procedura di VIA, di cui all'art. 31 della LR n. 1/99, riguardanti i piani urbanistici attuativi, sono trasmessi alle Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio, di cui all'art. 33 della LR n. 45/89 e successive modifiche ed integrazioni ed all'art. 137 del D.Lgs n. 42/04, per il definitivo parere. Per le restanti procedure di verifica e di VIA, non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i divieti e le prescrizioni in essa contenuti. Art. 8, c. 3. (...) Per gli impianti precedentemente autorizzati in difetto di VIA, la realizzazione o la prosecuzione dei lavori ancorché avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e che, comunque, non abbiano ancora realizzato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi, è subordinata alla procedura di VIA di cui all'art. 31 della LR n. 1/99 e successive modifiche ed integrazioni.
Delib.G.R. 15 febbraio 2005 n. 5/11	Modifica della Delib.G.R. 2 agosto 1999, n. 36/39. Procedure per l'attuazione dell'art. 31 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 1 recante "Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale".	
Delib.G.R. 8 luglio 2005 n. 30/9	Criteri e linee-guida sull'inquinamento acustico (art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 legge-quadro).	2. Opere e attività soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico La predisposizione della documentazione di impatto acustico è obbligatoria: 1) per le opere sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto ambientale (V.I.A.) nazionale e regionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 447/1995;

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
Delib.G.R. 2 agosto 2005 n. 38/32	Modifica della Delib.G.R. 15 febbraio 2005, n. 5/11 concernente le direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale. Prime disposizioni in materia di attuazione della Direttiva 42/2001/CE.	
L.R. 18 maggio 2006 n. 6	Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS).	<p><i>Art. 2 Funzioni.</i></p> <p>1. L'ARPAS esercita le funzioni di interesse regionale di cui all'articolo 01 del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito dalla legge n. 61 del 1994, e a tal fine provvede:</p> <p>f) a fornire il necessario supporto tecnico-scientifico agli uffici competenti per le attività istruttorie relative agli studi di valutazione di impatto ambientale (VIA), alla valutazione ambientale strategica (VAS), al rilascio delle autorizzazioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (IPPC), alla determinazione del danno ambientale;</p>
D.P.Reg. 5 giugno 2006 n. 53	Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) - Linee-guida direttive per l'individuazione e il coordinamento delle attività amministrative regionali connesse al procedimento unico.	<i>Articolo 10 Il procedimento semplificato.</i>

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
L.R. 12 giugno 2006 n. 9	Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.	<p><i>Art. 48 Valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale. Funzioni della Regione.</i></p> <p>1. In materia di valutazione ambientale strategica spettano alla Regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale o provinciale. In materia di valutazione di impatto ambientale spettano alla Regione tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e non attribuite agli enti locali dalla presente legge.</p> <p>2. In particolare spettano alla Regione i seguenti compiti:</p> <p>a) predisposizione di direttive nell'ambito previsto dalle normative statali;</p> <p>b) formulazione di linee-guida di indirizzo tecnico-amministrativo in materia di valutazione ambientale;</p> <p>c) svolgimento della valutazione ambientale strategica di piani e programmi di livello regionale o provinciale;</p> <p>d) svolgimento delle valutazioni di impatto ambientale dei progetti, delle opere e interventi che interessano i territori di più province o che rivestono un interesse regionale sul piano ambientale, programmatico, economico e sociale</p> <p><i>Art. 49 Valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale. Funzioni degli enti locali.</i></p> <p>1. In materia di valutazione ambientale strategica spettano alle province le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale e sub-provinciale. In materia di valutazione di impatto ambientale spettano alle province tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo regionale e lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale dei progetti, delle opere e interventi di valenza provinciale.</p>



## Sicilia

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
Circ. Ass. 9 settembre 1989, n. 58604	Legge n. 64/86 . Formulazione del IV Piano annuale di attuazione - Coordinamento e programmazione degli interventi di competenza dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente.	Per quanto attiene alla VIA, si richiama l'art. 6 della LN n. 349/86 ed anche il DPCM n. 377/88 e DPCM n. 27 dicembre 1988.
Circ. Ass. 25 febbraio 1993, n. 14380	Nulla osta in materia di impatto ambientale delle opere pubbliche previsto all'art. 30 della LR n. 10/93.	I. Premessa. II. Ambito di operatività. III. Contenuti dello studio di impatto ambientale. IV. Opere ed interventi da sottoporre a nulla osta ex art. 30 LR n. 10/93 e contenuti dello studio di impatto ambientale.
LR 3 ottobre 1995, n. 71	Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente.	Art. 6, c. 1 e 3. Autorizzazioni ad attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale. 1. Le autorizzazioni di carattere ambientale attualmente rilasciate dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per impianti ed attività non sottoposti a procedure di VIA secondo le specifiche disposizioni di legge, sono rilasciate dalle Province regionali. 3. Nelle more dell'emanazione della LR in materia di VIA, permangono di competenza del predetto Assessorato le autorizzazioni per attività o per opere incluse negli elenchi 1 e 2 della direttiva comunitaria n. 337/85.
DPRReg. 24 marzo 1997	Individuazione degli impianti e delle attività per i quali il rilascio delle autorizzazioni di carattere ambientale è delegato alle Province regionali.	Allegato 1. Atto ricognitivo delle attività ex art. 6, comma 1, della LR n. 71/95. Allegato 1/a. Autorizzazione ex legge n. 203/88. Elenco delle attività per le quali l'autorizzazione ex legge n. 203/88 può essere delegata alle Province. Allegato 1/b. Elenco delle attività e/o impianti per i quali l'autorizzazione ex DPR n. 915/92 può essere delegata alle Province.
DPRReg. 3 settembre 1997	Modifica del decreto 24 marzo 1997, concernente individuazione degli impianti e delle attività per i quali il rilascio delle autorizzazioni di carattere ambientale è delegato alle Province regionali.	Art. 1. L'allegato 1/b del DPR n. 73/GR.VII/SG del 24 marzo 1997 è soppresso. Art. 2. Modifica art. 2 del DPRReg. 24 marzo 1997 n. 73/GR.VII/SG.
DPRReg. 17 novembre 1998	Integrazione dell'allegato 1/a del decreto presidenziale 24 marzo 1997, concernente l'individuazione degli impianti e delle attività per i quali il rilascio delle autorizzazioni di carattere ambientale è delegato alle Province regionali.	Il Presidente della Regione decreta ai sensi e per gli effetti del quinto comma dell'art. 6 della LR n. 71/95 la modifica dell'allegato 1/a del DPRReg. 24 marzo 1997 n. 73/GR VII/SG.
DPRReg. 20 gennaio 1999, n. 4	Recepimento DPR 12 aprile 1996 - Atto di Indirizzo e Coordinamento.	
DPRReg. 11 maggio 1999, n. 115	Recepimento DPR 12 aprile 1996. Integrazione Delibera n. 4/99.	

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
DPRReg. 13 ottobre 2000, n. 255	Recepimento DPR 12 aprile 1996. Modifiche ed integrazione Delibera n. 4/99 e 115/99.	
DPRReg. 14 novembre 2000	Emanazione della DGR n. 255/00 relativa a "Recepimento DPR 12 aprile 1996. Modifiche ed integrazione Delibera n. 4/99 e 115/99".	Il Presidente della Regione decreta l'emanazione della Delib.GR n. 255/00, relativa a: "Recepimento DPR 12 aprile 1996 - VIA - Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche ed integrazioni alla Delib.GR n. 4/99 e Delib.GR n. 115/99. (...).
LR 3 maggio 2001, n. 6	Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.	Art. 91. Norme sulla VIA. 1. Nell'ambito della Regione siciliana la VIA viene svolta nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal DPR 12 aprile 1996 atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della LN n. 146./94 concernente disposizioni in materia di VIA e dal DPCM. del 3 settembre 1999, nonché dalle disposizioni contenute nel presente art.. 2. L'autorità competente in materia di VIA di competenza regionale è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
LR 16 aprile 2003, n. 4	Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.	Art. 10, c. 1. Spese di istruttoria delle procedure di VIA. Ai fini dell'istruttoria per il rilascio dei pareri di cui l'art. 91 della LR n. 6/01, il committente privato versa in entrata al bilancio regionale una somma pari allo 0,1 per cento dell'importo del progetto di massima presentato.
Decreto Assessoriale 10 settembre 2003	Direttive per l'emissione dei provvedimenti relativi ai progetti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento.	L'Assessore per il territorio e l'ambiente delibera: Art. 1. Per quanto in premessa, ai fini dell'emissione dei provvedimenti di cui al DPR 12 aprile 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, relativi ai progetti per la realizzazione di impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento, si applicano le direttive, i criteri e le modalità procedurali stabilite negli allegati A, B, C, facenti parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Dec. Ass. 23 marzo 2004	Criteri di selezione dei progetti per l'applicazione delle procedure di impatto ambientale ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 10 del DPR. 12 aprile 1996.	L'Assessore per il territorio e l'ambiente delibera: Art. unico. È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento relativo ai criteri di selezione dei progetti per l'applicazione delle procedure di impatto ambientale ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 10 del DPR 12 aprile 1996. La documentazione necessaria per la valutazione ai fini del rilascio del parere, di cui all'art. 10 del DPR 12 aprile 1996, è quella individuata nell'allegato A del presente atto, conforme all'allegato III della direttiva n. 97/11 CE.

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
Dec.Ass. 01 giugno 2004, n. 583	Documentazione necessaria per il rilascio dei provvedimenti di compatibilità ambientale di competenza regionale afferenti i progetti dei lavori marittimi e portuali, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni	
Circ. Ass. 15 giugno 2004 n. 39348	Spese di istruttoria per il rilascio dei provvedimenti relativi al giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 5, DPR 12 aprile 1996, recepito con l'art. 91 della LR n. 6/01 e successive modifiche ed integrazioni.	(...) La somma pari allo 0,1% che i proponenti dovranno versare (...) al fine dell'ottenimento del giudizio di compatibilità ambientale (...), limitatamente alle attività di cava, dovranno essere calcolate in base a: - preventivo di spesa, certificato dal professionista redattore del progetto, da allegare obbligatoriamente alla richiesta del giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 5 del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni (...).
Circ. Ass. 5 agosto 2004	LR n. 4/03, art. 10, comma 1. Spese di istruttoria delle procedure di VIA. Modalità di calcolo e versamento delle stesse.	Modalità di calcolo per le spese di istruttoria delle procedure di VIA.
Circ.Ass. 10 febbraio 2005	Circolare esplicativa della procedura di VIA ai sensi dell'art. 5 del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall'art. 91 della LR n. 6/01.	Con l'articolo 91 della LR n. 6/01 è stato recepito il DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni che prevede due procedure distinte, ed in particolare: - all'art. 5 la procedura di VIA; - all'art. 10 la procedura di verifica; a cui devono essere assoggettati preliminarmente i progetti rientranti tra le tipologie progettuali elencate negli allegati A e B del medesimo DPR.
Circ.Ass. 7 settembre 2005	Circolare esplicativa della procedura di verifica ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.	

## Toscana

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
<b>LR 3 novembre 1998, n. 79</b>	<b>Norme per l'applicazione della VIA.</b>	
Delib.GR 15 giugno 1999, n. 693	LR n. 79/98 "Norme per l'applicazione della VIA". Adempimenti di cui al comma 2, art. 17, LR 79/98 relativo allo svolgimento della procedura unica integrata.	La Giunta regionale delibera di: 1. individuare (...) le autorizzazioni o pareri, di competenza di Amministrazioni pubbliche non statali, inerenti lo svolgimento della procedura unica integrata (...).
Delib.GR 15 giugno 1999, n. 696	LR n. 79/98 recante "Norme per l'applicazione della VIA". Disposizioni concernenti le modalità di comunicazione e di deposito dei progetti da sottoporre al procedimento regionale di VIA.	La Giunta regionale delibera: a) di specificare (...) che tutti gli atti inerenti i distinti procedimenti di VIA (...), di competenza della Regione, (...) sono di competenza dei dirigenti delle pertinenti strutture organizzative (...).
LR 11 agosto 1999, n. 51	Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici.	Art. 6, c. 3. Procedimento autorizzativo. Ove occorra acquisire uno o più degli atti di assenso di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale o provinciale competente al rilascio dell'autorizzazione oggetto della presente legge, può procedere all'indizione di apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della LN n. 241/90 e successive modificazioni. Restano in ogni caso validi, e non devono essere ulteriormente acquisiti, gli atti di assenso espressi nella conferenza dei servizi prevista dall'art. 17 della LR n. 79/98.
Delib.GR 20 settembre 1999, n. 1068	LR n. 79/98 "Norme per l'applicazione della VIA". Approvazione nuovo testo norme tecniche di cui all'art. 22. Disposizioni attuative delle procedure.	
Delib.GR 20 settembre 1999, n. 1069.	LR n. 79/98 "Norme per l'applicazione della VIA". Approvazione nuovo testo linee guida di cui all'art. 22. Disposizioni attuative delle procedure.	
LR 20 dicembre 2000, n. 79	LR n. 79/98 "Norme per l'applicazione della VIA" - Abrogazione del comma 1 dell'art. 27.	Art. 1. Il comma 1 dell'art. 27 della LR n. 79/98 "Norme per l'applicazione della VIA", è abrogato.
Delib.GR 29 gennaio 2001, n. 79	Circolare interpretativa per l'applicazione dell'art. 11 della LR n. 79/98 (Procedura di verifica).	La Giunta regionale delibera: 1. di approvare la circolare interpretativa della procedura di verifica di cui all'art. 11 della LR n. 79/98 (...).

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
Delib.GR 2 aprile 2001 n. 356	Procedimento di VIA regionale ex articoli 14 e seguenti, LR n. 79/98. Attribuzione competenza alla Giunta regionale.	<p>La Giunta regionale delibera:</p> <p>A) di stabilire che, in conformità con l'art. 3 della LR n. 26/00, gli atti conclusivi di tutti i procedimenti di VIA di competenza regionale, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della LR n. 79/98, ivi compresi quelli finalizzati all'espressione del parere della Regione al Ministro dell'Ambiente nell'ambito dei procedimenti di VIA di competenza dello Stato, ed alla decisione dei ricorsi in opposizione, proposti avverso deliberazioni di pronuncia di VIA adottate in base alla LR n. 68/95, siano adottati con DGR, ad eccezione di quelli relativi alla conclusione dei procedimenti di verifica, disciplinati dall'art. 11 della stessa LR n. 79/98, che restano riservati alla competenza dirigenziale; (...).</p>
DPGR 17 luglio 2001, n. 32/R	Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell'art. 5 LR n. 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali.	<p>Art. 4. Raccordo con la legge regionale sulla VIA.</p> <p>1. I progetti di impianti ed interventi sottoposti alle procedure di VIA disciplinate dalla LR n. 79/98 "Norme per l'applicazione della VIA" e successive modificazioni, ovvero dalla relativa normativa statale, devono essere redatti in conformità con le disposizioni ivi previste, con particolare riferimento a quanto disposto, relativamente allo "Studio di Impatto Ambientale", dall'art. 13 della stessa LR n. 79/98.</p> <p>2. Nei casi in cui il progetto di cui all'art. 5 debba essere sottoposto alla relativa procedura di VIA ai sensi del comma 1, i termini per la definizione del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione disciplinata dal presente regolamento restano sospesi in attesa della pronuncia di compatibilità ambientale prevista dall'art. 18 della LR n. 79/98. In tali casi, la Conferenza di cui all'art. 8 della LR n. 25/98 provvede, esclusivamente, all'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso che non siano già stati acquisiti nell'ambito della procedura di VIA.</p> <p>Art. 53. Raccordo con la VIA.</p> <p>1. Qualora il progetto definitivo di bonifica preveda la realizzazione di opere o interventi sottoposti a VIA ai sensi della LR n. 79/98 "Norme per l'applicazione della VIA" e successive modifiche, ovvero ai sensi della relativa normativa statale, l'approvazione di cui all'art. 51 è subordinata all'acquisizione della preliminare pronuncia di compatibilità ambientale.</p> <p>2. Nel caso di cui al comma 1, i termini previsti dall'art. 52 restano sospesi sino all'acquisizione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa pronuncia di compatibilità ambientale.</p>

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LR 31 ottobre 2001 n. 53	Disciplina dei commissari nominati dalla Regione.	Art. 17, c. 3. Abrogazioni e modifiche di disposizioni di leggi regionali. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge: g) al comma 1 dell'art. 19 della LR n. 79/98, sono soppresse le seguenti parole: "previa deliberazione della Giunta".
Delib.GR 10 dicembre 2001, n. 1358	LR n. 79/98 "Norme per l'applicazione della VIA". Adempimenti di cui all'art. 21 inerente la partecipazione regionale al procedimento di VIA statale. Provvedimenti.	La Giunta regionale delibera: 1. di stabilire che il deposito, presso gli uffici della Regione Toscana, dei progetti sottoposti a procedimento di VIA di competenza statale ex art. 6, comma 3 della LN 396/86, si realizza mediante la trasmissione o la consegna di tre copie del progetto corredato dal relativo studio di impatto ambientale (...); 3. di istituire il nuovo Nucleo di valutazione con il compito di esprimere (...) un parere tecnico alla Giunta regionale, esclusivamente nell'ambito dei procedimenti di VIA di competenza statale e ai fini dei relativi adempimenti di pertinenza della Regione; (...).
Delib.GR 4 agosto 2003, n. 816	Parziale modifica della Delib.GR 1358/01.	La Giunta regionale: 1. delibera di modificare la composizione del Nucleo di Valutazione della Delib.GR n. 1358/01, limitatamente alla parte riguardante l'Ufficio Programmazione e controlli, come qui di seguito: - l'Area extradipartimentale VIA; (...); 2. di confermare integralmente le restanti disposizioni della Delib.GR n. 1358/01; 3. di sostituire la Delib.GR n. 1358/01 con la seguente nuova formulazione: - di attribuire il coordinamento del medesimo Nucleo di valutazione al Dirigente responsabile dell'Area "VIA" e di affidare le funzioni di segreteria del Nucleo al responsabile della PO "Procedure di VIA"; (...).
LR 22 dicembre 2003, n. 61	Norme in materia di autorizzazione integrata ambientale. Modifiche alla LR n. 79/98 "Norme per l'applicazione della VIA". Aree produttive ecologicamente attrezzate. Modifiche alla LR n. 87/98 "Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal D.Lgs n. 112/98".	Capo II. Modifiche alla LR n. 79/98 "Norme per l'applicazione della VIA", da ultimo modificata dalla LR n. 53/01. Art. 5. Inserimento dell'art. 17-bis. Art. 6. Modifiche all'Allegato A1. Art. 7. Modifiche all'Allegato A2. Art. 8. Modifiche all'Allegato B1. Art. 9. Modifiche all'Allegato B2.

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
DPGR 25 febbraio 2004, n. 14/R	Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 5 della LR n. 25/98 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.	Art. 4 Raccordo con la LR sulla VIA. Art. 53. Raccordo con la VIA.
D.P.G.R. 2 agosto 2004 n. 41/R	Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88.	<i>Art. 7 Progettazione preliminare</i> 1. Il progetto preliminare, fatti salvi gli elaborati previsti dalla legislazione vigente, dal documento preliminare alla progettazione, contiene: [...] b) relazione tecnica evidenziante: il rispetto delle norme sulla costruzione delle strade, le possibilità di ricorrere a tecniche di ingegneria naturalistica, indicazioni in merito all'utilizzo di materiali inerti, indicazioni in merito all'ottemperanza alla legislazione vigente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), indicazioni in merito alle competenze degli uffici regionali per la tutela del territorio in materia di opere idrauliche, analisi del rapporto tra i benefici conseguenti l'opera e i costi di costruzione, manutenzione e gestione;

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
L.R. 24 febbraio 2005 n. 39	Disposizioni in materia di energia.	<p><i>Art. 3 Competenze della Regione e degli enti locali</i></p> <p>2. Le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13, 15 ed alle concessioni di cui all'articolo 14 sono di competenza:</p> <p>a) della Regione, quando riguardano impianti geotermici, impianti eolici di potenza superiore a 50 chilowatt, nonché linee e impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale ai sensi della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale) o qualora interessino un ambito territoriale interregionale</p> <p><i>Art. 12 Procedimento unificato</i></p> <p><i>Art. 41 Modifiche all'articolo 13 della L.R. n. 79/1998</i></p> <p>1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della L.R. n. 79/1998 è inserito il seguente:</p> <p>"2-bis. I progetti delle opere soggetti a valutazione di impatto ambientale includono anche l'analisi energetica, ai fini della valutazione dell'impatto di essi in relazione alle finalità di risparmio e razionalizzazione dei consumi energetici, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposite istruzioni.".</p>
Delib.G.R. 05 giugno 2006, n. 407	L.R. n. 66/1995, art. 2, comma 1, lettera b - direttive all'ARPAT per l'anno 2006.	Dovranno essere svolte attività di indagine sui consumi ed utilizzi di fitofarmaci nelle principali colture del territorio toscano, nonché sui metodi di controllo delle infestanti, sulle possibili resistenze delle malerbe agli erbicidi e valutazione di impatto ambientale dell'uso dei diserbanti
D.P.G.R. 2 novembre 2006 n. 51/R	Regolamento di disciplina dei processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di competenza della Regione in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e dell'articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).	



## Umbria

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
Delib.GR 8 aprile 1998, n. 1758	Attuazione Delib.CR n. 501/98 relativa a "LR concernente Norme in materia di impatto ambientale".	La Giunta regionale delibera: 8...) 2) di approvare conseguentemente il procedimento amministrativo in attuazione della legge regionale concernente "Norme in materia di impatto ambientale", così come descritto nella parte narrativa del documento istruttorio; (...).
D.Dirig. 23 ottobre 1998, n. 45	Modifiche ed integrazioni alla Delib.GR n. 1758/98. "Attuazione Delib.CR n. 501/98 relativa alla. LR concernente norme in materia di impatto ambientale".	Il Dirigente responsabile determina la modifica alla Delib.GR n. 1758/98.
<b>LR 9 aprile 1998, n. 11</b>	<b>Norme in materia di impatto ambientale.</b>	
LR 2 marzo 1999, n. 3	Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della LN n. 59/97 e del D.Lgs. n. 112/98.	Art. 22. VIA. 1. La Regione provvede alla VIA dei progetti di ricerca e di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma, così come disciplinato dalla LR 9 n. 11/98. 2. I comuni rilasciano i pareri di cui all'art. 5, comma 4 della LR n. 11/98 e partecipano alla conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 6 della legge medesima. Capo IV. VIA..
LR 20 marzo 2000, n. 22	Adeguamento della LR n. 11/98 "Norme in materia di impatto ambientale", al DPCM 3 settembre 1999 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di VIA".	Art. 1. 1. Il riferimento agli allegati A e B di cui al DPR 12 aprile 1996 contenuto nella LR n. 11/98 è esteso alle modificazioni e integrazioni apportate agli stessi dal DPCM 3 settembre 1999 (...).
Delib.GR 8 novembre 2000, n. 1302	Ripubblicazione degli Allegati A e B al DPR 12 aprile 1996, con le modificazioni e le integrazioni introdotte dal DPCM 1 settembre 1999 e dal DPCM 1 settembre 2000.	

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
Delib.GR 16 maggio 2001, n. 478	Regolamento (recte. Regolamentazione) delle Conferenze dei servizi. Disposizioni applicative.	<p>Allegato 3. Direttiva di regolamentazione. Convocazione delle conferenze dei servizi e partecipazione alle conferenze dei servizi promosse da altre amministrazioni pubbliche. (...). VIA.</p> <p>1. Le conferenze in materia di VIA sono disciplinate dalla LR n. 11/98, fino ad eventuale adeguamento della legislazione regionale alle disposizioni di principio recentemente fissate con LN n. 340/00.</p> <p>2. Le medesime conferenze sono altresì regolate, nel dettaglio, dalla Delib.GR n. 1758/98.</p> <p>3. Le disposizioni generali impartite con la presente direttiva si applicano anche alle conferenze indette in materia di VIA, ad integrazione della specifica normativa regionale di riferimento, nelle parti non contrastanti con la stessa.</p>
Delib.GR 10 ottobre 2001, n. 1240	DPR n. 477/98 modificato ed integrato DPR n. 440/00 - Procedura verifica di cui art. 3, comma 3 e art. 4 LR n. 11/98 all'interno del procedimento Sportello unico. Nota di indirizzo.	<p>Documento istruttorio.</p> <p>Le disposizioni normative in materia di conferenze di servizi disciplinano anche il caso in cui per l'esame dei vari progetti sia richiesta la procedura di VIA che la Regione Umbria ha disciplinato con propria LR n. 11/98 e procedimentato con Delib.GR n. 1758/98.</p>

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LR 18 febbraio 2004, n. 1	Norme per l'attività edilizia.	<p>Art. 9. Attività edilizia sottoposta a VIA o a valutazione di incidenza.</p> <p>I procedimenti in materia di VIA o di valutazione di incidenza previsti dalle relative normative devono essere definiti preliminarmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività, di cui agli articoli 17, 18 e 21, nonché dell'avvio del procedimento relativo alla adozione del piano attuativo e alla realizzazione delle opere di cui all'art. 8.</p> <p>Art. 17, c. 2. Procedimento per il rilascio del permesso di costruire.</p> <p>Qualora lo sportello unico per l'edilizia o il responsabile del procedimento accerti l'incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal regolamento edilizio, da apposite normative o da altre disposizioni, o accerti la necessità di applicare la VIA di cui alla LR n. 11/98, oppure la valutazione di incidenza di cui al DPR n. 357/97, dichiara con apposito atto l'irricevibilità della domanda e consegna contemporaneamente all'interessato la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 2, lettera e) della LR 11/98, qualora ne sussistano le condizioni.</p> <p>Art. 18, c. 4. Procedimento edilizio abbreviato.</p> <p>Il responsabile del procedimento provvede esclusivamente a verificare le seguenti condizioni: (...)</p> <p>d) l'eventuale necessità della procedura di VIA ai sensi della LR n. 11/98 o della valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/97.</p> <p>Art. 21, c. 7. Disciplina della denuncia di inizio attività.</p> <p>Il responsabile del procedimento provvede esclusivamente a verificare le seguenti condizioni: (...)</p> <p>d) la eventuale necessità della procedura di VIA ai sensi della LR n. 11/98 o della valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/97.</p>

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
Delib.GR 28 luglio 2004, n. 1180	LR n. 11/98, LR n. 2/00. Specificazioni tecniche e procedurali in materia di impatto ambientale su progetti di attività cava per fabbisogno straordinario art. 2, comma 3, lettera b), LR n. 2/00.	Art. 1, c. 7. Stabilire che il soggetto interessato all'attività estrattiva (soggetto proponente) aggiunga all'istanza presentata al Comune territorialmente competente e di cui all'art. 7, comma 1, della LR n. 2/00 e successive modifiche ed integrazioni, quella di verifica o di VIA con allegata la documentazione prevista rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della LR n. 11/98 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la modulistica prevista dall'allegato al presente atto, asseverata dal tecnico abilitato e incaricato della redazione del rapporto ambientale o dello studio di impatto ambientale, ovvero dal tecnico coordinatore del gruppo di redazione di detti documenti, esclusa la «dichiarazione comunale di compatibilità urbanistica».
L.R. 18 febbraio 2004 n. 1	Norme per l'attività edilizia	Art. 9 Attività edilizia sottoposta a valutazione di impatto ambientale o a valutazione di incidenza. 1. I procedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di valutazione di incidenza previsti dalle relative normative devono essere definiti preliminarmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività, di cui agli articoli 17, 18 e 21, nonché dell'avvio del procedimento relativo alla adozione del piano attuativo e alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 8.
Delib.G.R. 28 luglio 2004 n. 1180	L.R. n. 11/1998, L.R. n. 2/2000. Specificazioni tecniche e procedurali in materia di impatto ambientale su progetti di attività cava per fabbisogno straordinario art. 2, comma 3, lettera b), L.R. n. 2/2000	
Reg. 17 febbraio 2005 n. 3	Modalità di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni.	Art. 11 <i>Verifica di compatibilità ambientale.</i> Art. 19 <i>Valutazione di impatto ambientale.</i> 1. La valutazione di impatto ambientale è effettuata dalla Regione nell'ambito della conferenza di cui all'articolo 7, comma 4, della L.R. n. 2/2000 sia nei casi previsti dall'articolo 11, comma 4, sia nei casi in cui la verifica di compatibilità ambientale di cui all'articolo 11 o la verifica di cui all'articolo 4 della L.R. n. 11/1998, si siano concluse con la necessità di effettuare la valutazione di impatto ambientale, rispettivamente nel caso di autorizzazioni per il fabbisogno ordinario o straordinario di cui all'articolo 8, commi 1 e 6-bis, della L.R. n. 2/2000.

<b>Normativa</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Articolo e/o argomento di riferimento</b>
Delib.G.R. 11 maggio 2005 n. 729	Atto di indirizzo per l'inserimento paesaggistico ed ambientale degli impianti eolici ai sensi del Piano energetico regionale approvato con Delib.C.R. n. 402/2004.	<i>Articolo unico</i> [...]inserire nelle proposte normative in corso di elaborazione l'obbligo della procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 5 della L.R. 9 aprile 1998, n. 11 per i progetti relativi agli impianti eolici comprensivi di tutte le opere connesse e funzionali alla loro costruzione ed esercizio;

## Valle d'Aosta

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
<b>LR 18 giugno 1999, n. 14</b>	<b>Nuova disciplina della procedura di VIA. Abrogazione della LR n. 6/91 "Disciplina della procedura di VIA".</b>	
Circ.Ass. 22 dicembre 1999, n. 19175/TA	Contenuti degli Studi di Impatto Ambientale.	Prospetto concernente nuove precisazioni sugli elaborati da presentare per la procedura di VIA (progetti sottoposti a procedura semplificata e ordinaria).
DPRReg. 26 marzo 2002, n. 155	Aggiornamento degli importi monetari indicati negli allegati della LR n. 14/99 concernente la procedura di VIA.	Il Presidente della Regione decreta: Gli allegati della LR n. 14/99 concernente la "Nuova disciplina della procedura di VIA. Abrogazione della LR n. 6/91 (...)" sono aggiornati, limitatamente alle voci riguardanti importi monetari (...).
LR 9 aprile 2003, n. 11	Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive.	Art. 17. Disciplina della procedura di VIA. In deroga a quanto disposto dall'art. 12 della LR n. 14/99, la richiesta di VIA, relativa ad opere (...), deve essere presentata allo sportello unico territorialmente competente, il quale provvede, tempestivamente, e comunque non oltre tre giorni dal ricevimento della richiesta (...).
Delib.GR 28 giugno 2004, n. 2204	Approvazione dei nuovi criteri per l'applicazione della valutazione di incidenza nei siti di importanza comunitaria (direttiva 92/43/CEE - Habitat) e nelle zone di protezione speciale (direttiva 79/409/CEE - Uccelli) e revoca della Delib.GR n. 4550/2002.	Art. 7, c. 1. Procedura di valutazione di incidenza dei progetti e interventi. Per i progetti di cui all'art. 6 rientranti nelle categorie di interventi di cui agli allegati A e B della LR n. 14/99, lo studio di impatto ambientale comprende gli elementi della relazione di incidenza di cui all'allegato C, sez. Progetti.
L.R. 29 marzo 2006 n. 9	Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico.	<i>Art. 8 Previsione in materia di impatto acustico</i> 4. Nel caso in cui l'opera o l'insediamento di prevista realizzazione siano soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale, la relazione di previsione di impatto acustico è allegata e costituisce parte integrante della documentazione soggetta a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

## Veneto

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
<b>LR 26 marzo 1999, n. 10</b>	<b>Disciplina dei contenuti e delle procedure di VIA.</b>	
Delib.GR 11 maggio 1999, n. 1624	Modalità e criteri di attuazione delle procedure di VIA e specifiche tecniche e primi sussidi operativi alla elaborazione degli studi di impatto ambientale.	
Delib.GR 13 aprile 1999, n. 1046	Criteri e parametri per la determinazione dei costi relativi all'istruttoria dei progetti assoggettati a procedura di VIA.	La Giunta regionale delibera di fissare i criteri e i parametri per la determinazione dei costi relativi all'istruttoria dei progetti assoggettati a procedure di VIA ai sensi della LR (...).
LR 21 gennaio 2000, n. 3	Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti.	Art. 52. Modifiche alla LR n. 10/99 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di VIA". - Sostituire il comma 1 dell'art. 7, LR n. 10/99; - Sostituire le lettere a) e b) dell'allegato A1, LR n. 10/99; - Sostituire la lettera a) dell'allegato B1, LR n. 10/99; - Sostituire la lettera a) dell'allegato C1, LR n. 10/99; - Aggiungere le lettere ddd-bis) e ddd-ter) all'allegato B2, LR n. 10/99; - Aggiungere l'allegato C3-bis alla LR n. 10/99; (...).
Delib.GR 22 febbraio 2000, n. 546	Modalità e criteri di attuazione della procedura di VIA nell'ambito delle azioni di sistemazione idraulica di cui alle lettere b) e c) dell'Allegato C2 della LR 10/99.	La Giunta regionale delibera: 1) ai fini dell'assoggettamento alla procedura di VIA di cui alla LR n. 10/99 sono considerati rientrare nelle tipologie progettuali di cui alle lettere b) e c) dell'allegato C2 di tale LR gli interventi di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale (...).
Delib.GR 21 marzo 2000, n. 995	Specifiche tecniche e sussidi operativi alla elaborazione degli Studi di Impatto Ambientale per gli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti.	Allegato I - Parte I. Specifiche tecniche e sussidi operativi alla elaborazione degli studi di impatto ambientale per i progetti di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti.
Delib.GR 4 agosto 2000, n. 2569	LR n. 10/99. Specifiche tecniche e sussidi operativi alla elaborazione degli Studi di Impatto Ambientale per opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale.	La Giunta regionale delibera di emanare le specifiche tecniche e sussidi operativi alla elaborazione degli Studi di Impatto Ambientale per le opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale (...).
LR 27 dicembre 2000, n. 24	Modifiche alla LR n. 10/99 in materia di VIA in attuazione del DPCM 3 settembre 1999.	Modifiche e sostituzione alla LR n. 10/99.

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LR 13 aprile 2001 n. 11	Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs n. 112/98.	Art. 74. VIA. 1. Gli adeguamenti e le integrazioni degli allegati della LR n. 10/99 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di VIA” e successive modifiche e integrazioni, da attuare in esecuzione di provvedimenti dello Stato sono disposti con provvedimento della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare. 2. ARPAV realizza e gestisce l’archivio degli studi di impatto ambientale previsto all’art. 4, comma 5, lettera b) della LR n. 10/99.
LR 13 settembre 2001 n. 27	Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001.	Art. 32. Modifiche della LR n. 10/99 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di VIA”. - Sopprimere le lettere k), p) e q) dell’allegato A2, LR n. 10/99; - Aggiungere le lettere h-bis), h-ter) e h-quater) all’allegato C3-bis, LR n. 10/99.
Delib.GR 26 ottobre 2001, n. 2843	LR n. 10/99 – Modalità e criteri di attuazione delle procedure di VIA per la concessione o il rinnovo di piste da sci o di progetti di impianti a fune in servizio pubblico di cui alle lettere h-bis) e h-ter) dell’allegato C3-bis.	La Giunta regionale delibera: 1) ai fini dell’assoggettamento alle procedure di VIA di cui alla LR n. 10/99, sono considerati rientrare nelle tipologie progettuali di cui alla lettera h-bis e h-ter della LR n. 10/99, le seguenti fattispecie: a) impianti meccanici di risalita (...); b) piste da sci (...).
Delib.GR 17 maggio 2002, n. 1216	LR n. 10/99 - Modalità e criteri di attuazione delle procedure di VIA nell’ambito delle azioni di sistemazione idraulica. Disposizioni definitive.	La Giunta regionale delibera: 1) di approvare le disposizioni (...) costituenti modalità e criteri applicativi della procedura di VIA di cui alla LR n. 10/99 per gli interventi di protezione delle coste e di regolamentazione di fiumi e torrenti.
LR 16 agosto 2002, n. 27	Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di ambiente e difesa del suolo.	Capo II - Modifiche alla LR n. 10/99, “Disciplina dei contenuti e delle procedure di VIA”. Art. 2. Modifica dell’art. 27 della LR n. 10/99. Art. 3. Modifica dell’art. 19 della LR n. 10/99. Art. 4. Introduzione dell’art. 19-bis nella LR n. 10/99. Art. 5. Modifiche degli allegati A1, A2, B1, B2, C3 e C4 della LR n. 10/99. Art. 6. Modifiche dell’allegato C3-bis della LR n. 10/99. Art. 7. Aggiunta dell’allegato C3-1-bis e modifica degli articoli 1, 2, 3, 4, 7 e 11 della LR n. 10/99.
Delib.GR 13 settembre 2002, n. 2430	Attuazione dell’inchiesta di cui all’art.18 comma 4, della LR n. 10/99, e successive modifiche e integrazioni.	La Giunta regionale delibera: 1) di approvare le modalità attuative della procedura di VIA inerenti la realizzazione dell’inchiesta pubblica (...).
Delib.GR 10 marzo 2003, n. 566	LR 10/99 e successive modifiche e integrazioni – Attuazione delle procedure di VIA nell’ambito delle azioni di sistemazione idraulica. Criteri generali e disposizioni.	La Giunta regionale delibera: (...) 2) di approvare le disposizioni (...) costituenti nuove modalità e criteri applicativi della procedura di VIA di cui alla LR n. 10/99 per gli interventi (progettazione di interventi di difesa e regimazione della rete idrografica e dei litorali regionali).



Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
Delib.GR 28 marzo 2003, n. 816	Prime direttive in ordine all'acquisizione e alla valutazione dei progetti per la realizzazione di opere idrauliche attraverso il ricorso a capitale privato, con la procedura della finanza di progetto, da sottoporre al giudizio di compatibilità ambientale di alla LR n. 10/99.	La Giunta regionale delibera: - di approvare le prime direttive (...) in ordine all'acquisizione e alla valutazione dei progetti per la realizzazione di opere idrauliche previste alla programmazione regionale, attraverso il ricorso a capitale privato, con la procedura della finanza di progetto, da sottoporre al giudizio di compatibilità ambientale di cui alla LR n. 10/99; (...).
Delib.GR 8 agosto 2003, n. 2450	Espletamento della procedura di VIA di cui alla LR n. 10/99, e successive modifiche e integrazioni. Indirizzi alle strutture regionali.	La Giunta regionale delibera: 1. di assumere le procedure di VIA (...) in modo da consentire alle strutture regionali di partecipare attivamente all'attività istruttoria della Commissione VIA; 2. di demandare al Presidente della Commissione Regionale VIA, ai fini dell'istruttoria dei progetti e dello Studio d'Impatto Ambientale la nomina di un referente tra i componenti esperti nella stessa Commissione, designati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) della LR n. 10/99 e successive modificazioni e integrazioni, (...).
Delib.GR 5 marzo 2004, n. 527	LR n. 10/99. Nuova definizione degli interventi idraulici non sottoposti a VIA.	La Giunta Regionale delibera: - di approvare, a modifica di quanto deliberato con provvedimento n. 566/03, le disposizioni (...) riguardanti le modalità e i criteri applicativi della procedura di VIA di cui alla LR 10/99 per gli interventi di difesa e regimazione dei corsi d'acqua e dei litorali regionali; (...).
Delib.GR 6 aprile 2004, n. 1000	Derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico - D.Lgs. n. 387/03; LR n. 10/99 e successive modifiche ed integrazioni. - RD n. 1775/33. Criteri e procedure.	Art. 1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e costituiscono criteri e modalità di attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 387/03, limitatamente agli impianti idroelettrici; a tali criteri e modalità le strutture regionali competenti si atterranno nella trattazione delle collegate istanze di concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nelle eventuali procedure di VIA di cui alla LR n. 10/99 e successive modifiche ed integrazioni (...).

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
Delib.GR 6 agosto 2004, n. 2546	Rideterminazione ed aggiornamento dei criteri e parametri per la determinazione dei costi relativi all'istruttoria dei progetti assoggettati a procedura di VIA regionale o statale. Revoca della Delib.GR n. 1042/99 del 13 aprile 1999. Artt. 4, 7, 8 e 22 della LR 10/99.	<p>La Giunta Regionale delibera di fissare (...) i criteri e i parametri per la determinazione dei costi relativi all'istruttoria dei progetti assoggettati a procedure di VIA ai sensi della LR 10/99, così come indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- € 1.500,00 per i progetti sottoposti a procedura di verifica ex art. 7 della LR 10/99.</li> <li>- € 2.500,00 per i progetti sottoposti a procedura di scoping ex art. 8 della LR 10/99.</li> <li>- 0,5 per mille desunto da un preventivo di spesa allegato al progetto stesso e firmato dal progettista e dal soggetto proponente, per i progetti assoggettati alla procedura di VIA Statale, per i quali è richiesto parere alla Regione Veneto, ai sensi dell'art. 22 della LR 10/99 e dell'art. 6 LN n. 349/86 e per i progetti assoggettati alla procedura di VIA regionale, con un tetto massimo di € 50.000,00.</li> </ul>
LR 13 agosto 2004, n. 15	Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto.	<p>Art. 18. Criteri urbanistici per le grandi strutture di vendita e parchi commerciali. Tutte le grandi strutture di vendita ed i parchi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 800 sono assoggettati alla VIA. Qualora le suddette tipologie di vendita siano annesse o collegate ad attività di intrattenimento, come definiti all'art. 8, comma 1, lettera b), a pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o ad attività artigianali, situati nel medesimo spazio unitario e omogeneo, la procedura di VIA va riferita all'insieme delle attività.</p> <p>Art. 20, c. 11. Conferenza di servizi. Il giudizio relativo alla VIA deve essere allegato alla domanda qualora, ai sensi dell'art. 3 della LR n. 10/99, il rilascio dell'autorizzazione sia assoggettato alla procedura di VIA. Entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento favorevole relativo al giudizio di compatibilità ambientale i soggetti interessati devono presentare la domanda di autorizzazione commerciale ai sensi del presente capo.</p> <p>Art. 39. Abrogazioni e novellazione della LR n. 10/99 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di VIA" in materia di VIA.</p>

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LR 28 dicembre 2004, n. 38	Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di navigazione a motore sui laghi, lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica, difesa del suolo e ambiente.	Art. 16. Modifica dell'art. 4 della LR n. 10/99 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di VIA e successive modifiche". Dopo il comma 5 dell'art. 4 della LR n. 10/99, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di VIA e successive modifiche", è inserito il seguente comma 5-bis: "5-bis. La Giunta regionale provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei criteri e dei parametri di cui alla lettera c) del comma 5 e all'individuazione di nuovi criteri e parametri riferiti alle procedure di cui agli articoli 7, 8 e 22".
LR 25 febbraio 2005 n. 7	Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo.	Art. 1, c. 8. Disposizioni transitorie in materia di coltivazione di minerali solidi. Per i provvedimenti relativi all'attività mineraria non soggetti a VIA ai sensi della LR n. 10/99 la Giunta regionale provvede al rilascio, sentita la CTRAE e acquisito preventivamente il parere obbligatorio e vincolante delle province, espresso tramite la Commissione tecnica provinciale per l'attività di cava (CTPAC) di cui all'articolo 40 della LR n. 44/82 e successive modificazioni. Art. 14, c. 1. Nuove disposizioni transitorie relative alla LR n. 15/04 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto". 1. Resta ferma la competenza della Regione a concludere le istruttorie, ai sensi di quanto previsto dal capo III della LR n. 10/99 e successive modificazioni, relativamente alle domande di VIA per i centri commerciali presentate sino all'entrata in vigore della LR n. 15/04.
Circ.P.Reg. 13 settembre 2006 n. 1	Legge regionale 13 agosto 2004, n. 15. Valutazione di impatto ambientale applicata alla materia del commercio. Circolare interpretativa.	

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
L.R. 23 novembre 2006 n. 26	Ratifica dell'accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti i rispettivi territori.	<p><i>Articolo 5 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale.</i></p> <p>1. Qualora le istanze di cui agli articoli precedenti comportino la richiesta di autorizzazione ad eseguire interventi soggetti alla valutazione di impatto ambientale, la relativa procedura di valutazione di impatto ambientale è curata dalla Provincia o dalla Regione nel cui territorio è prevista la realizzazione degli interventi, sulla base delle norme ivi vigenti, preliminarmente allo svolgimento delle fasi istruttorie previste nei precedenti articoli.</p> <p>2. La Regione o la Provincia comunica l'inizio del procedimento di valutazione di impatto ambientale all'altro Ente, che può partecipare al procedimento formulando osservazioni o esprimendo un parere non vincolante. La Regione o la Provincia comunica l'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale all'altro Ente entro 60 giorni dalla sua conclusione.</p> <p>3. Qualora gli interventi da eseguire siano localizzati sia sul territorio della Provincia sia su quello della Regione, ambedue le Amministrazioni si attiveranno per raggiungere una specifica intesa per esprimere il giudizio di compatibilità ambientale sulla base di procedimenti coordinati.</p>